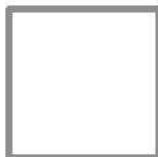
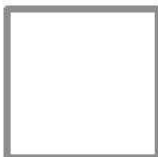


COMUNE DI PAESE

Provincia di Treviso

P.R.C.

Elaborato



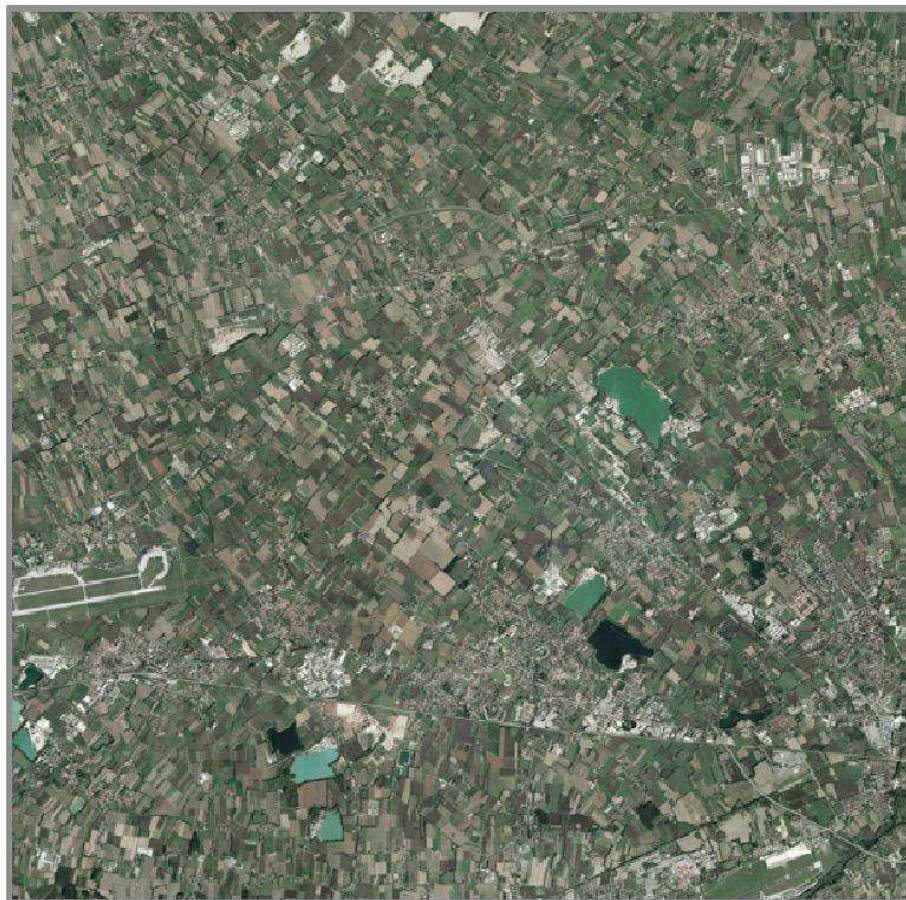
Scala



PIANO DEL VERDE

1^ VARIANTE

Regolamento



Il Sindaco:
Francesco Pietrobon

Il Segretario Comunale:
dott.ssa Antonella Coletto

I Progettisti

Roberto Sartor - architetto

Greenplan Engineering

Gino Bolzonello - agronomo

Mauro D'Ambroso - forestale

Piero Tauro - architetto (collaboratore)

Dirigente area gestione del territorio
ing. Riccardo Vianello

DATA Settembre 2014

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

PREMESSA

1. La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, è tutelata dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica. Il verde si inserisce nel contesto più ampio di "valori paesaggistici" da tutelare, svolge funzioni climatiche, ecologiche, urbanistiche e sociali ed ha, inoltre, un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità urbana.
2. L'Amministrazione comunale è impegnata a promuovere la partecipazione dei Cittadini nella definizione di progetti urbanistici e/o gestionali riguardanti il verde.
3. Il presente regolamento disciplina l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde pubblico e privato del Comune di Paese.

ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO DEL VERDE

1. Il Piano del Verde ha efficacia su tutto il territorio comunale, a tutela e valorizzazione del patrimonio vegetale pubblico e privato. Disciplina l'attuazione delle previsioni di conservazione e potenziamento del verde contenute negli strumenti di pianificazione comunale.

ARTICOLO 2 FINALITÀ DEL PIANO DEL VERDE

1. Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) individua nel Piano del Verde lo strumento atto a perseguire l'obiettivo di disciplinare, guidare e coordinare la costruzione della rete ecologica e del sistema del verde in generale, non solo negli ambiti di invariante paesaggistico-ambientale, ma nell'intero territorio comunale.
2. Il Piano del Verde affianca ed è parte integrante della pianificazione urbanistica comunale, sviluppando le indicazioni del PAT in relazione al patrimonio vegetale.
3. Costituisce, quindi, lo strumento che detta le norme per il mantenimento del verde esistente e per la progettazione dei nuovi interventi nel territorio comunale. In tal senso è fondante il ruolo che il Piano svolge in termini di miglioramento paesaggistico, ambientale, ecologico.
4. Il PAT all'articolo 22 delle Norme Tecniche definisce lo schema secondo il quale il Piano del Verde va redatto al fine di definire:
 - le regole per la costruzione della rete ecologica;
 - le specie arboree ed arbustive da utilizzare negli interventi di potenziamento, riqualificazione e nuovo impianto del verde;
 - le tipologie e le modalità di impianto;
 - le caratteristiche dimensionali delle specie vegetali;
 - l'organizzazione e la compatibilità tra le diverse specie arboree ed arbustive;
 - le caratteristiche delle opere di mitigazione ambientale.

ARTICOLO 3 ELABORATI DEL PIANO DEL VERDE

1. Il Piano del Verde è composto dai seguenti elaborati:

A) Elaborati indicativi e gestionali

- Tavola 1 – Rilievo del verde (1:10.000)
- Tavola 2 – Zonizzazione del verde (1:10.000)
- Tavola 3 – Rete ecologica strumenti urbanistici approvati e adottati (1:10.000)
- Tavola 4 – Rete ecologica piano del verde (1:10.000)
- Tavola 5 – Progetto del verde (1:5000)
- Schede di rilievo del verde

B) Elaborati descrittivi

- Relazione

C) Elaborati prescrittivi

- Regolamento
- Prontuario
- Schede normative.

2. Gli elaborati cartografici del Piano hanno valore di direttiva; le indicazioni progettuali prescrittive sono indicate nei successivi articoli.

3. Il Regolamento persegue, attraverso le proprie disposizioni, il potenziamento e il nuovo impianto di:

- alberi, filari, siepi, macchie boschive;
- parchi ed aree a verde e gioco pubblici;
- parchi e giardini storici;
- spazi verdi di pertinenza ad attrezzature pubbliche o di immobili di proprietà comunale;
- verde di arredo di strade e parcheggi;
- elementi della rete ecologica (corridoi, buffer zone, varchi);

ARTICOLO 4 EFFICACIA, FORMAZIONE ED ATTUAZIONE

1. Il Piano del Verde è lo strumento di settore con il quale il Piano degli Interventi (PI) individua e disciplina le iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio vegetale, nonché le linee guida per il prontuario di mitigazione ambientale.

2. Il procedimento di formazione del Piano del Verde avviene secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale n. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Piano del Verde ha la validità temporale del Piano degli Interventi.

ARTICOLO 5 CONTENUTI PREVALENTI

1. In caso di contrasto tra i diversi elaborati del Piano del Verde prevalgono nell'ordine: il Regolamento, gli elaborati grafici, la relazione di Piano.

TITOLO II - NORME GENERALI

ARTICOLO 6 RILIEVO DEL VERDE

1. La Tavola 1 – Rilievo del Verde – con l'allegata schedatura, individua mediante un censimento di dettaglio le caratteristiche del verde privato e pubblico, relativo agli spazi urbani e agli spazi aperti.

SCHEDA SPAZI APERTI – DATI RILEVATI

Codice identificativo	
Toponimo / Localizzazione	
Spazi aperti	Emergenze arboree
Tipologia, Stratificazione	Nome specie
Dimensioni (larghezza, altezza)	Dimensioni (circonferenza, altezza)
Copertura	Descrizione soggetto
Presenza di acqua, presenza di strade	Stato fitosanitario
N. specie principali, N. specie secondarie	Possibili interventi
N. specie alloctone, Ricchezza di specie	Tempestività interventi
Governo	Foto
Stato fitosanitario specie principali	
Stato fitosanitario specie secondarie	
Stato fitosanitario specie arbustive	
Interventi gestionali	
Tempestività	
Foto	

SCHEDA SPAZI URBANI – DATI RILEVATI

Codice identificativo
Codice rilievo Priula
Toponimo / Localizzazione
Categoria gestionale
Attrezzature
Superficie
Struttura
Copertura
Dimensioni (larghezza, altezza)
N. specie arboree, elenco specie arboree, elenco specie arbustive
Stato fitosanitario specie arboree
Stato fitosanitario specie arbustive
Interventi gestionali
Tempestività
Foto

ARTICOLO 7 FUNZIONI DEL VERDE

1. Gli obiettivi del Piano sono quelli della conservazione e potenziamento del verde. Tali obiettivi trovano riscontro nelle **funzioni principali** che il verde assume, considerando l'iperstrutturazione del territorio:

- estetico-architettonica,
- paesaggistica,
- ambientale,
- culturale e didattica,
- sociale e ricreativa,
- di risparmio energetico,
- protettiva,
- ecologica.

2. *Estetico-architettonica*

La presenza di vegetazione arborea, arbustiva e dei tappeti erbosi migliora il paesaggio urbano e rende più gradevole la percezione dello "spazio costruito", completano e valorizzano le linee architettoniche degli edifici, mitigandone l'impatto estetico. È pertanto fondamentale l'integrazione fra elementi architettonici e strutture a verde nella progettazione dello spazio urbano.

3. *Paesaggistica*

In ambito urbano le strutture a verde sono da considerare come "elementi architettonici" essenziali nel disegno urbanistico; gli alberi possono svolgere, infatti, funzioni di tipo paesaggistico: valorizzano panorami, nascondono visioni sgradevoli e forniscono uno sfondo atto ad esaltare determinate caratteristiche del paesaggio urbano.

Negli spazi aperti le strutture a verde lineari ed areali disegnano ed esaltano le peculiarità paesaggistiche e percettive di tali ambiti. L'articolazione e la mutua relazione tra le tipologie, definiscono la pregevolezza di un territorio in termini di "diversità percettiva" dello stesso in contrapposizione all'omogeneità formale, conseguenza di quella colturale imposta dagli assetti agricoli moderni dell'agricoltura. D'altra parte, le funzioni ed i processi che si svolgono in un determinato ambito paesistico sono fortemente condizionati dalle forme e dalla distribuzione degli elementi che costituiscono il paesaggio stesso, primariamente quindi dalla organizzazione del verde naturale e degli spazi coltivati. In definitiva, ciò che si percepisce è la forma finale di ciò che è.

4. *Ambientale*

Il Comune di Paese presenta delle criticità ambientali per la presenza di estesi ambiti di cava e discarica, nonché per i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, derivati soprattutto dal traffico veicolare che interessa, seppure in misura diversa, tutti i principali centri abitati.

Il PAT ha stimato i livelli di alcuni inquinanti presenti nell'aria ed indicato, tra le principali azioni di piano, l'incremento del verde, per la capacità dello stesso di depurazione dell'aria dagli inquinanti atmosferici.

Considerato che il biossido di carbonio (CO₂) è il principale gas che determina l'effetto serra e che la vegetazione funge da recettore naturale di CO₂, fissando il carbonio durante la fotosintesi e immagazzinandone l'eccesso sotto forma di biomassa, è ampiamente giustificato l'impiego della stessa in ambienti fortemente alterati come sono quelli urbani.

Altra funzione importante, spesso sottovalutata perché non conosciuta profondamente, è la capacità di alberi, arbusti e copertura vegetale in genere di interagire con i composti presenti nell'atmosfera. Essi hanno un ruolo primario anche nell'assorbimento degli inquinanti non gassosi, attraverso l'apparato fogliare e quello radicale. Le foglie, ad esempio, hanno la capacità di fungere da *sink* per il particolato sospeso, ovvero di

catturare le particelle inquinanti che si depositano sulla superficie fogliare, in parte assorbendole ed in parte veicolandole a terra diluite dalle precipitazioni. Gli apparati fogliari delle piante hanno anche capacità di riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico, in alcune specie spiccatamente sviluppate. Altrettanto importante è il contributo della vegetazione nel filtraggio e regolazione del deflusso delle acque, specie in coincidenza di eventi piovosi particolarmente intensi.

5. Culturale e didattica

Il verde urbano favorisce la conoscenza della botanica e più in generale delle scienze naturali e dell'ambiente da parte dei cittadini. Svolge anche un'importante funzione didattica (in particolare il verde posto in prossimità dei plessi scolastici) per le nuove generazioni. Infine, i parchi ed i giardini storici, così come gli esemplari vegetali di maggiore età o dimensione, costituiscono elementi testimoniali, talvolta di interesse storico, più spesso devozionale-religioso o legato a fatti connessi con avvenimenti specifici cari alla cittadinanza. Gli obiettivi di conservazione e tutela in tali casi rientrano tra le priorità culturali generalmente condivise dal consesso sociale.

6. Sociale e Ricreativa

L'ambiente fisico nel quale un individuo vive, esercita profonde influenze sul suo comportamento sociale. Il contatto con la natura resta un bisogno imprescindibile dell'uomo. È scientificamente accertato che l'individuo reagisce alla presenza delle piante, e di quelle arboree in particolare, non solo con la semplice constatazione della loro bellezza. A tal proposito è stato coniato il termine "*Biofilia*" definita come "*l'insieme delle connessioni che gli esseri umani subconsciamente cercano con il resto del mondo vivente*" (Wilson 1984).

La presenza di parchi, giardini, viali e piazze alberate o comunque dotate di arredo verde, consente di soddisfare un'importante esigenza ricreativa e sociale e di fornire un fondamentale servizio alla collettività, rendendo più vivibile e a dimensione umana la città. Questo ruolo è inteso, in senso lato, come la possibilità di fare del moto, di respirare aria buona, di distensione psicologica e fisica. Il verde in prossimità della propria dimora cittadina o del luogo di lavoro riduce, infatti, il senso di condizionamento mentale imposto dalla vita urbana.

7. Risparmio energetico

La vegetazione, in particolare quella arborea, presenta positivi risvolti per quanto concerne il contenimento dei consumi energetici. Le piante, infatti, attenuano i picchi di caldo in estate e mitigano gli abbassamenti di temperatura in inverno. Di conseguenza si ottiene anche un risparmio energetico legato al minor utilizzo del condizionatore e della caldaia. Questo effetto tampone è ottenibile attraverso il miglioramento del microclima locale, in particolare per l'ombreggiamento delle superfici pavimentate e/o asfaltate.

Non va sottovaluta l'importanza di risorsa energetica assunta dal legname quale combustibile per riscaldamento delle abitazioni e per impianti di biomassa.

8. Protettiva

Il verde ha effetto di protezione e di tutela del territorio in aree degradate o sensibili (argini, scarpate, cave, ecc.). Le piante, con i loro apparati radicali, contribuiscono a salvaguardare le zone con rischio di erosione, di frana e le scarpate in genere, evitandone il dissesto. Tale funzione era un tempo prevalente nell'approntamento della rete di siepi campestri a fregio dell'idrografia diffusa sul territorio agricolo.

9. Ecologica

Il verde urbano qualora in diretta continuità con la Rete Ecologica delle aree extraurbane, consente un miglioramento della possibilità di circuitazione degli animali e la diffusione di specie vegetali. È necessario pertanto progettare il verde secondo tipologie strutturali consone ad esprimere le funzioni biotiche attribuite, differenziate per gli specifici contesti (aree verdi, parcheggi, percorsi, strade, ecc.).

2. La presenza del verde in ambito urbano svolge un ruolo di serbatoio di “diversità biotica”. Essendo la biodiversità alla base del funzionamento dei sistemi naturali, il suo mantenimento rappresenta una delle principali finalità dei parchi urbani e delle aree verdi in genere, sia urbane che extraurbane. La presenza, quindi, di strutture vegetali plurispecifiche all’interno od in prossimità degli insediamenti urbani o in zone ad agricoltura industriale (aree che presentano forti caratteristiche negative per particolari specie animali), crea “ecosistemi” in grado di ospitare habitat per specie che altrimenti sarebbero assenti.

ARTICOLO 8 CLASSIFICAZIONE DEL VERDE

Stralciato.

ARTICOLO 9 AMBITI DEL PIANO DEL VERDE

1. Il Piano del Verde (tavola 2 – Zonizzazione del Verde) definisce gli ambiti di progetto rivolti al conseguimento degli obiettivi prefissati.

2. AMBITI RESIDENZIALI

Sono ambiti a prevalente destinazione residenziale coincidenti con i relativi Tessuti ed Ambiti (ex zto A, B, C1, C2) ed ai nuclei residenziali in zona agricola. Sono altresì perimetrati gli ulteriori ambiti consolidati e/o di possibile espansione previsti dal PAT, nonché quelli di riqualificazione e trasformazione.

Limiti fisici nuova espansione di PAT. Questa indicazione riguarda le parti del territorio oltre le quali, nel PAT, non sono previsti interventi di espansione urbana, considerate le caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità territoriale.

Aree di riqualificazione e trasformazione. Sono le aree di riqualificazione e trasformazione come individuate dal PAT.

Le prime interessano ambiti da valorizzare sia sotto l’aspetto urbanistico, che sotto quello ambientale e possono comprendere parti dell’abitato anche centrali di prima urbanizzazione. In alcuni casi presentano carenze e/o inadeguatezza a livello di opere di urbanizzazione, viabilità, standard urbanistici e spazi pubblici. Si qualificano sostanzialmente come spazi sottoutilizzati e non completamente risolti in ordine all’impostazione insediativa; sono parte integrante delle politiche di recupero della città. Per tali ambiti è prevista l’elevazione della soglia dell’organizzazione qualitativa.

Le seconde interessano parti del territorio per le quali si prevede il riuso e/o recupero dell’edificato esistente e comprendono: aree dismesse a destinazione prevalentemente produttiva, aree libere urbane e periurbane, ambiti con problematiche di compatibilità urbana ed ambientale, oppure non congruenti rispetto agli scenari urbanistici ipotizzati dal PAT. Questi ambiti svolgono un ruolo importante rispetto al potenziamento del verde urbano, attraverso specifiche dotazioni di verde pubblico e privato.

3. AMBITI PRODUTTIVI

Sono ambiti a prevalente destinazione produttiva e terziaria coincidenti con i relativi Tessuti ed Ambiti (ex zto di tipo D) del vigente PI. Le parti inattuate di PI e/o di PAT sono individuate con le medesime modalità di quelle residenziali.

Limiti fisici nuova espansione di PAT. Questa indicazione riguarda le parti del territorio oltre le quali il PAT non ritiene opportuno prevedere interventi di espansione produttiva, considerate le caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio.

Aree di riqualificazione e trasformazione. Sono le aree di riqualificazione e trasformazione come individuate dal PAT.

Interessano ambiti da valorizzare sia sotto l'aspetto urbanistico, che sotto quello ambientale. In alcuni casi presentano carenze e/o inadeguatezza a livello di opere di urbanizzazione, viabilità, standard urbanistici e spazi pubblici. Si qualificano sostanzialmente come spazi non completamente risolti in ordine all'impostazione insediativa; il recupero di questi spazi è finalizzato al miglioramento ambientale ed alla riconversione verso attività del terziario avanzato e di nuove e diverse opportunità per la crescita economica e la competitività del territorio.

4. AMBITI A SERVIZI

Sono gli ambiti a servizi suddivisi per tipologia (istruzione, di interesse comune, verde gioco e sport). Comprendono, oltre agli esistenti, anche quelli di progetto individuati dagli strumenti urbanistici comunali. Sono altresì perimetrati gli ambiti soggetti dal PAT a riqualificazione e trasformazione.

Aree di riqualificazione e trasformazione. Sono le aree di riqualificazione e trasformazione come individuate dal PAT. Interessano ambiti da valorizzare sotto l'aspetto ambientale, oppure per i quali sono previsti interventi perequativi finalizzati all'acquisizione a favore del patrimonio comunale.

5. PARCHEGGI

Sono gli ambiti destinati a parcheggio esistenti e di previsione di maggiore rilevanza individuati dagli strumenti urbanistici comunali.

6. AMBITI DI INTERESSE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

Coincidono con gli ambiti di invariante paesaggistico-ambientale di PAT. Sono parti dove l'agroecosistema delle coltivazioni viene potenziato con interventi di mantenimento e riqualificazione degli elementi a rete verde, inseriti in un più ampio disegno di Rete Ecologica comunale.

7. AREE RURALI A FORTE FRAMMENTAZIONE RESIDENZIALE.

Comprendono le parti interessate da una consistente presenza di "edificazione diffusa" residenziale, spesso extra agricola. Si configurano il più delle volte quale prolungamento delle frange urbane.

8. CAVE E DISCARICHE.

Coincidono con le aree di cava e discarica. Sono state suddivise in: attive o non attive, dismesse, con rifiuti, con falda affiorante. Per questi ambiti nel PAT si prevedono processi di riqualificazione ambientale atti a creare condizioni di naturalità.

9. PRINCIPALI ELEMENTI GENERATORI DI INQUINAMENTO DELL'ARIA.

Coincidono con gli ambiti interessati da infrastrutture di collegamento dove in sede di PAT sono emerse problematiche connesse all'inquinamento dell'aria.

10. VIABILITÀ DI MAGGIORE RILEVANZA DI PREVISIONE.

Corrisponde alle infrastrutture viarie principali di progetto individuate dal PAT, la cui realizzazione riveste specifica importanza a livello comunale.

11. CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI.

Sono ambiti territoriali che per la complessità urbanistica ed ambientale ad essa riferibili, nonché per la specificità degli attori e/o soggetti direttamente o potenzialmente coinvolti, richiedono la predisposizione e concertazione di piani e/o programmi attuativi. Il PAT individua alcuni ambiti destinati alla realizzazione di programmi complessi,

corrispondenti ad aree di cava o di discarica, il cui recupero assume notevole importanza per il miglioramento paesaggistico ed ambientale dell'intero territorio comunale. L'ambito di Padernello, compreso tra le Vie Nazionale e Monsignor Breda e la linea ferroviaria Treviso-Vicenza, è tra questi. La complessità urbanistica, anche in ragione delle trasformazioni previste, richiede la predisposizione e concertazione di specifici piani e/o programmi attuativi.

TITOLO III – UNITÀ D'INTERVENTO

ARTICOLO 10 LE UNITÀ D'INTERVENTO

1. Rappresentano le aree territoriali o le strutture antropiche all'interno delle quali sono individuate le tipologie di verde attuabili secondo le indicazioni tecniche contenute nel Prontuario.
2. Sono codificate come segue:

A) Aree residenziali

1. Parchi e giardini storici (art. 12)
2. Parchi urbani (art. 13)
3. Aree residenziali soggette a PUA (art. 14)
 - di riqualificazione e trasformazione
 - di nuova espansione
4. Aree residenziali consolidate (art. 15)
5. Aree residenziali a standard esistenti - aree a verde e gioco di quartiere (art. 16)

B) Aree produttive

1. Aree produttive soggette a PUA (art. 17)
 - di riqualificazione e trasformazione
 - di nuova espansione
2. Aree produttive consolidate (art. 18)
3. Aree produttive a standard esistenti (art. 19)

C) Aree a servizi

1. Pertinenza scolastica (art. 20)
2. Pertinenza sportiva (art. 21)
3. Pertinenza cimiteriale (art. 22)
4. Pertinenza sanitaria (art. 23)
5. Aree attrezzate a verde, gioco, sport e spazi pubblici di interesse comune (art. 24)

D) Spazi aperti

1. Corridoi ecologici (art. 25)
2. Aree di connessione naturalistica – *Buffer zone* (art. 26)
3. Varchi (art. 27)
4. Ambiti di cava e discarica (art. 28)
5. Ambiti di cava con falda affiorante (art. 29)
6. Aree agricole - Siepi e macchie boschive (art. 30)
7. Emergenze arboree (art. 31)
8. Frange periurbane (art. 32)

E) Viabilità

1. Viabilità di previsione (art. 33)
2. Viabilità generatrice di inquinamento (art. 34)
3. Percorsi ciclopeditoni (art. 35)
4. Percorsi naturalistici – *Greenway* (art. 36)
5. Parcheggi (art. 37).

ARTICOLO 11 IL PROGETTO DEL VERDE

1. La documentazione progettuale a corredo degli interventi edilizi ed urbanistici che interessano i parchi e giardini storici, i parchi urbani, le aree pubbliche o di uso pubblico, le aree residenziali soggette a piano urbanistico attuativo e le aree della rete ecologica, dovrà comprendere i seguenti elaborati:

- a) **planimetria dello stato di fatto**, redatta alle scale opportune (< 1:500), con rilievo di dettaglio della vegetazione e documentazione fotografica;
- b) **relazione tecnica descrittiva** dello stato di fatto, con indicazioni sulle condizioni fitosanitarie della vegetazione eventualmente presente nell'area e dei criteri progettuali adottati con indicazione delle specie prescelte. La relazione deve contenere anche gli accorgimenti utili per la salvaguardia della vegetazione esistente (indicazioni di tutela e salvaguardia del verde ai sensi dell'articolo 7 del Prontuario);
- c) **planimetrie di progetto**, redatte alle scale opportune (< 1:500) in cui sono riportati gli elementi progettuali dell'opera (disposizione degli alberi con indicazione dell'ingombro a maturità, percorsi pedonali, ciclabili, ecc, nonché impianti tecnologici di illuminazione ed irrigazione, passi carrai ed utenze aeree e sotterranee attigue all'intervento);
- d) **piano di manutenzione del verde**, con specifica della tempistica annuale di manutenzione.

2. Nei casi di aree di limitate dimensioni, con assenza di verde significativo, ecc., la documentazione progettuale sarà quella indicata alle lettere a) e c) del comma precedente. La relazione tecnica descrittiva in ogni caso potrà essere inclusa in quella del progetto edilizio.

3. Il progetto del verde nel caso di interventi all'interno di parchi e giardini storici deve inoltre contenere:

- a. studi ed indagini sullo stato di fatto riguardante l'inquadramento paesaggistico compositivo con particolare riguardo alle alberature (specie, dimensioni, stato fitosanitario, ecc. di ogni pianta), con relativa planimetria e documentazione fotografica;
- b. le misure atte alla salvaguardia di tutte le specie arboree significative;
- c. una valutazione dello stato fitosanitario dei soggetti interessati, con relativa analisi statica e indicazione del grado di compromissione generato dall'intervento;
- d. i criteri utilizzati nelle scelte progettuali, nonché la descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti, degli aspetti tecnico-agronomici, dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
- e. gli elaborati grafici di dettaglio degli interventi, degli impianti, degli arredi con le relative schede e manuali di gestione.

4. La progettazione del verde dovrà in ogni caso comprendere anche le modalità di messa a dimora delle specie vegetali in conformità con quanto contenuto all'articolo 2 del Prontuario del Verde.

A) AREE RESIDENZIALI

ARTICOLO 12 PARCHI E GIARDINI STORICI

Definizione

1. Trattasi di composizione architettonica e vegetale che dal punto di vista storico o artistico presenta un interesse pubblico.
2. Parchi e giardini storici (individuati nella tavola 5 – Progetto del verde) sono solitamente culturalmente connessi con lo sviluppo degli abitati e testimoni, talvolta, di vicende storiche; coincidono generalmente con le pertinenze delle ville storiche e dei complessi monumentali oggetto di vincolo ai sensi del D.lgs 42/2004 o inclusi nell'elenco delle Ville Venete. Posti all'interno o ai limiti delle aree urbane costituiscono un importante elemento che favorisce il riequilibrio ambientale delle città. In questi ambiti è ancora leggibile il rapporto imprescindibile tra architettura e verde quale espressione e testimonianza del periodo storico e della cultura che li hanno concepiti.

Obiettivi

3. Si definiscono i seguenti obiettivi:
 - conservazione dell'impianto storico
 - perpetuazione delle finalità obiettivi progettuali e formali
 - fruizione sicura e conservativa.

Direttive progettuali

4. La presenza di alberi maturi o secolari comporta la valutazioni attenta delle condizioni fitosanitarie ed in particolare delle condizioni di stabilità degli esemplari presenti, al fine di garantire l'incolumità dei fruitori e l'integrità del giardino.
5. Per i soggetti non più recuperabili, oltre all'acquisizione delle autorizzazioni per gli abbattimenti presso gli Enti preposti qualora il bene sia vincolato, è opportuno prevedere interventi di sostituzione di quelli eliminati.
6. Questi ambiti, di valore per il patrimonio storico-culturale, vanno adeguatamente tutelati, compresi gli elementi architettonici e artistici di arredo spesso presenti (statue, fontane, panchine, piccole costruzioni, ecc.), che ne aumentano ulteriormente il significato culturale. Gli interventi di manutenzione, restauro e sostituzione vanno attuati e valutati nel contesto dell'unitarietà del parco o giardino storico.

Prescrizioni progettuali e gestionali

7. Valgono tutte le indicazioni per la redazione del progetto riportate all'art. 11.
8. La fase di analisi dello stato di fatto va inoltre integrata con idonea iconografia e documentazione storica relativa al parco/giardino, da cui sia desumibile il disegno originario.
9. La scelta delle specie di alberi, di arbusti e di fiori da sostituire periodicamente deve far riferimento agli usi consolidati, con il fine del mantenimento delle specie originali.
10. Gli elementi architettonici, scultorei, decorativi, fissi o mobili, sono parte integrante del giardino storico, e pertanto assoggettate a misure di conservazione e restauro.

ARTICOLO 13 PARCHI URBANI

Definizione

1. Sono aree verdi più o meno estese, presenti nelle zone urbane o ai loro margini, che svolgono una funzione ricreativa, igienica, ambientale e culturale; rientrano tra i parchi urbani anche le aree per boschi didattici.

Obiettivi

2. Si definiscono i seguenti obiettivi:

- continuità delle funzioni specifiche
- mantenimento dei caratteri paesistici
- plurifunzionalità dell'area verde.

Direttive progettuali

3. Definizione degli interventi in rapporto alle diverse funzioni (riposo, gioco, attività sportive, servizi, centri culturali e ricreativi) attribuite alle zone di parco.

4. Impiego preferenziale di specie autoctone, con previsione di ampie superfici a prato in quanto rispondenti a criteri di polifunzionalità.

5. Alberi arbusti e zone a prato vanno ubicati in modo da alternare zone d'ombra a zone al sole. Le specie da utilizzare devono essere rustiche e non particolarmente vigorose, per consentire una manutenzione ridotta.

6. Nelle aree di frangia il parco, può assumere un ruolo ambientale, di integrazione e sostituzione del sistema agricolo e/o forestale sottratto con l'espansione urbana; in tal caso può svolgere anche funzioni mitigative del microclima urbano.

Prescrizioni progettuali e gestionali

7. Valgono le indicazioni per la redazione del progetto riportate all'art. 11.

8. Nel progetto di parco urbano la superficie minima occupata dalle specie arboree e arbustive non potrà essere inferiore al 25% della superficie complessiva dell'area.

9. Il progetto dovrà essere congruente con le indicazioni del Prontuario e contemplare strutture a verde secondo le linee guida di cui alle schede 1U, 5U, 8U e 9A. Stante la varietà di utilizzi e finalità di questa tipologia di area a verde sono ammesse anche strutture e specie vegetali difformi da quelle indicate purché il progetto ne dia idonea motivazione.

10. La destinazione a parco didattico dell'unità o di parte di essa deve tener conto della fruibilità in sicurezza dello stesso. A tal fine è preferibile l'impiego di specie inermi, secondo gli indirizzi di cui alla scheda 7U.

ARTICOLO 14 AREE RESIDENZIALI SOGGETTE A PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA)

1. Le aree destinate prevalentemente alla residenza e assoggettate a Piano Urbanistico Attuativo comprendono:

- aree di riqualificazione e trasformazione
- aree di nuova espansione.

AREE DI RIQUALIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE

Definizione

2. Sono aree per le quali gli strumenti urbanistici prevedono la riqualificazione e la valorizzazione urbanistica ed ambientale, nonché aree da trasformare tramite interventi di sostituzione edilizia.

3. Trattasi di parti urbane, anche centrali, o insediamenti in zone periurbane ed agricole che presentano elementi di degrado paesaggistico e ambientale. Si qualificano come spazi sottoutilizzati e non completamente definiti nel disegno insediativo, divenendo parte integrante delle finalità di recupero. Le iniziative per tali ambiti elevano le soglie di qualità nell'organizzazione urbana. Comprendono altresì le aree dismesse a destinazione prevalentemente produttiva, aree libere urbane e periurbane.

Obiettivi

4. Si definiscono i seguenti obiettivi:

- potenziamento del verde
- miglioramento della qualità ambientale ed ecologica
- integrazione nel contesto circostante
- integrazione e completamento della Rete Ecologica.

Direttive progettuali

5. In tali ambiti il PAT prevede il Verde Ecologico (Ve) in funzione della sostenibilità degli interventi. Le aree verdi con funzione ecologica (Ve) possono essere indistintamente pubbliche (standard) o private (verde privato, giardini, parchi, aree scoperte, ecc.), data l'analoga funzione che vengono a svolgere.

6. Il Piano del Verde individua la quantità minima di Ve e le tipologie del verde secondo la classificazione del Prontuario. Tali indicazioni potranno essere oggetto di dettaglio progettuale in sede di attuazione del PI.

Prescrizioni progettuali

7. La superficie minima di Ve non potrà essere inferiore al 30% della superficie territoriale, salvo diversa indicazione delle Norme Tecniche Operative del PI. La superficie destinata al Ve si riferisce al suolo naturale permeabile¹.

8. Le coperture arborea ed arbustiva non dovranno risultare inferiori, rispettivamente al 30% e al 20% della Ve (salvo diversa indicazione delle Norme Tecniche Operative del PI).

9. Le superfici a verde dovranno essere equipaggiate con le strutture previste nel Prontuario alle schede 5U, 6U, 8U, 9U. L'eventuale utilizzo di specie diverse potrà essere consentito dandone motivazione nella relazione di progetto.

10. Negli ambiti di riqualificazione e trasformazione del PAT, non ancora recepiti dal PI, gli interventi sul verde ammessi dovranno essere quelli indicati dal presente Regolamento per le aree a medesima destinazione urbanistica.

11. Per le aree pubbliche o di uso pubblico valgono le indicazioni per la redazione del progetto riportate all'art. 11. In queste aree le piantumazioni di specie vegetali devono essere effettuate in coerenza con gli indirizzi del Piano stesso relativamente alle tipologie d'impianto. In particolare le piantumazioni devono:

¹ L'importanza della presenza di una frazione permeabile di suolo è ampiamente riconosciuta in termini di riequilibrio del rapporto tra elementi che concorrono a modificare il territorio rispetto alla gestione delle acque meteoriche. Il riferimento va al concetto di R.I.E. (Riduzione dell'Impatto Edilizio), strumento che misura il grado di artificializzazione di un lotto edificabile, variabile da 0 (completamente impermeabile) a 10 (completamente permeabile – lotti interamente a verde).

- a) essere preferibilmente effettuate nelle prime fasi di realizzazione degli interventi urbanistici anche al fine di poter monitorare l'avvenuto attecchimento prima della fase di collaudo;
- b) essere effettuate preferibilmente durante il periodo di riposo vegetativo;
- c) i soggetti arborei vanno sostenuti da tutore come previsto dall'articolo 2 del Prontuario;
- d) le modalità di piantumazione devono rispettare quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del Prontuario;
- e) in fase di collaudo della lottizzazione deve essere verificato il rispetto di quanto previsto agli artt. 2 e 3 del Prontuario.

AREE DI NUOVA ESPANSIONE

Definizione

12. Sono aree interessate dalla possibile espansione degli insediamenti residenziali.

Obiettivi

13. Si definiscono i seguenti obiettivi:

- potenziamento del verde
- miglioramento della qualità ambientale ed ecologica
- integrazione nel contesto circostante
- integrazione e completamento della Rete Ecologica.

Direttive progettuali

14. Per gli interventi in tali ambiti vale quanto contenuto ai commi 5 e 6.

Prescrizioni progettuali e gestionali

15. Per gli interventi in tali ambiti vale quanto contenuto ai commi da 7 a 11.

ARTICOLO 15 AREE RESIDENZIALI CONSOLIDATE

Definizione

1. Le aree destinate dal PI alla residenza, già consolidate, costituiscono la gran parte delle aree urbane e dei nuclei in zona agricola. In questi ambiti gli interventi edilizi avvengono con permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività.

Obiettivi

2. Si definiscono i seguenti obiettivi:

- conservazione e potenziamento del verde esistente
- miglioramento della qualità ambientale ed ecologica.

Prescrizioni progettuali e gestionali

3. Nelle aree residenziali deve essere garantita una superficie minima a verde non inferiore al 20% del lotto; sono fatti salvi i lotti già edificati e/o per i quali la suddetta quantità minima di verde non risulta oggettivamente realizzabile, nonché gli interventi già autorizzati alla data di adozione del presente Regolamento. La superficie a verde è insediabile sul suolo naturale permeabile; potranno essere valutate riduzioni per situazioni particolari, per un massimo del 50%.

4. La copertura arborea ed arbustiva in tali zone non potrà essere inferiore rispettivamente al 30% ed al 20% della superficie a verde; quantità diverse potranno essere previste in particolari situazioni dal PI e dal presente Piano.

5. Le superfici a verde dovranno essere equipaggiate con le strutture previste nel Prontuario alle schede 5U, 6U, 8U, 9U e 10A per gli elementi arborei. L'eventuale utilizzo di specie diverse (ad es. ornamentali) è previsto da motivate e comprovate necessità, da evidenziare nella relazione di progetto.

6. Nelle aree residenziali confinanti con le aree rurali, in quelle poste nei centri e nuclei in zona agricola, nonché laddove nel Piano del Verde vi sia l'indicazione di interventi di mitigazione ambientale, l'impianto del verde avverrà secondo le modalità definite per le frange periurbane.

7. Il rinvio della sistemazione a verde delle superfici di cui ai precedenti comma, non è condizione per il diniego dell'agibilità degli immobili; in questo caso sarà presentata idonea garanzia da restituire all'esecuzione degli interventi sul verde.

ARTICOLO 16 AREE RESIDENZIALI A STANDARD ESISTENTI (AREE A VERDE E GIOCO DI QUARTIERE)

Definizione

1. Sono aree pubbliche o di uso pubblico esistenti costituite da spazi verdi di limitata estensione e presenti in vari siti del territorio comunale. Ad esse sono associate le aree a verde di quartiere poste in zona residenziale utilizzate con funzione ricreativa, di svago e di incontro.

Obiettivi

2. Si definiscono i seguenti obiettivi:

- continuità delle funzioni specifiche
- plurifunzionalità dell'area verde.

Direttive progettuali

3. Gli interventi saranno in rapporto alle diverse funzioni (riposo, gioco, attività sportive e ricreative), utilizzando il verde quale elemento di isolamento dai fattori di disturbo esterno (visivo, acustico, polveri, ecc.).

4. Sono impiegabili preferenzialmente specie autoctone alternate a superfici a prato.

Prescrizioni progettuali e gestionali

5. Valgono tutte le indicazioni per la redazione del progetto riportate all'art. 11.

6. Gli interventi di sostituzione e/o di rigenerazione dovranno garantire la funzionalità dell'area, ricercando anche soluzioni alternative e migliorative, assecondando le linee guida progettuali di cui alle schede 5U, 6U, 8U, 9U, 10A del Prontuario.

7. La prossimità con eventuali strutture d'arredo e gioco per bambini comporta l'adozione di soluzioni di cui alla scheda 7U.

B) AREE PRODUTTIVE

ARTICOLO 17 AREE PRODUTTIVE SOGGETTE A PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA)

1. Le aree destinate prevalentemente all'attività produttiva e assoggettate a Piano Urbanistico Attuativo comprendono:

- aree di riqualificazione e trasformazione
- aree di nuova espansione.

AREE DI RIQUALIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE

Definizione

2. Sono aree per le quali gli strumenti urbanistici prevedono la riqualificazione e la valorizzazione urbanistica e ambientale, nonché aree da trasformare tramite interventi di sostituzione edilizia.

3. Si qualificano come spazi che possono essere oggetto di recupero di parti strategicamente rilevanti per la crescita economica e la competitività del territorio. In tali ambiti le iniziative saranno volte a migliorare la qualità urbana ed ambientale.

Obiettivi

4. Gli obiettivi sono:

- potenziamento del verde
- miglioramento della qualità ambientale ed ecologica
- integrazione nel contesto circostante
- integrazione e completamento della Rete Ecologica.

Direttive progettuali

5. Per gli interventi in tali ambiti nel PAT è individuata una quantità di Verde Ecologico (Ve) in funzione della sostenibilità degli interventi. Le aree verdi con funzione ecologica (Ve) possono essere indistintamente pubbliche (standard) o private (verde privato, aree scoperte, ecc.), data l'analoga funzione che vengono a svolgere in termini ecologici.

6. Il Piano del Verde individua la quantità minima di Ve, le tipologie del verde secondo la classificazione di cui al Prontuario ed in alcuni casi la loro localizzazione preferenziale nell'area. Tali indicazioni potranno essere oggetto di dettaglio progettuale attraverso specifiche schede di sottozona delle Norme Tecniche Operative del PI, nel rispetto degli obiettivi fissati dal Piano del Verde e del presente Regolamento.

Prescrizioni progettuali e gestionali

7. In queste aree la superficie minima di Ve non potrà essere inferiore al 30% della superficie territoriale, salvo quantità minime diverse fissate dalle Norme Tecniche Operative del PI. La superficie destinata al Ve si riferisce al suolo naturale permeabile.

8. Le coperture arborea ed arbustiva non dovranno risultare inferiori, rispettivamente, al 40% e al 30% della Ve.

9. Sono fatte salve quantità diverse da quelle del comma precedente, fissate dalle Norme Tecniche Operative del PI.

10. Le superfici a verde dovranno essere equipaggiate con le strutture previste nel Prontuario alle schede 5U, 6U, 8U, 9U. L'eventuale utilizzo di specie diverse è previsto per motivate e comprovate necessità, da evidenziare nella relazione di progetto.

11. Negli ambiti di riqualificazione e trasformazione del PAT, non ancora recepiti dal PI, gli interventi sul verde ammessi dovranno essere quelli indicati dal presente Regolamento per le aree a medesima destinazione urbanistica.

12. Per le aree pubbliche o di uso pubblico valgono le indicazioni per la redazione del progetto riportate all'art. 11.

AREE DI NUOVA ESPANSIONE

Definizione

13. Riguardano le aree interessate dalla possibile espansione degli insediamenti produttivi e terziari.

Obiettivi

14. Si definiscono i seguenti obiettivi:

- potenziamento del verde
- miglioramento della qualità ambientale ed ecologica
- integrazione nel contesto circostante
- integrazione e completamento della Rete Ecologica.

Direttive progettuali

15. Per gli interventi in tali ambiti vale quanto contenuto ai commi 5 e 6.

Prescrizioni progettuali e gestionali

16. Per gli interventi in tali ambiti vale quanto contenuto ai commi dal 7 al 12.

ARTICOLO 18 AREE PRODUTTIVE CONSOLIDATE

Definizione

1. Comprendono le aree già consolidate, destinate dal PI alla funzione produttiva o terziaria. In questi ambiti gli interventi edilizi avvengono con permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività.

Obiettivi

2. Si definiscono i seguenti obiettivi:

- conservazione e potenziamento del verde esistente
- miglioramento della qualità ambientale ed ecologica
- integrazione nel contesto circostante.

Prescrizioni progettuali e gestionali

3. Nelle aree produttive e terziarie deve essere garantita una superficie minima a verde non inferiore al 20% del lotto; sono fatti salvi i lotti già edificati e/o per i quali la suddetta quantità minima di verde non risulta oggettivamente realizzabile, nonché gli interventi già autorizzati alla data di adozione del presente Regolamento. Almeno il 50% della superficie a verde è insediabile su suolo naturale permeabile.

4. La copertura arborea ed arbustiva in tali zone non potrà essere inferiore rispettivamente al 40% ed al 30% della superficie a verde; quantità diverse potranno essere previste in particolari situazioni del PI e dal presente Piano.

5. Le superfici a verde dovranno essere equipaggiate con le strutture previste nel Prontuario alle schede 5U, 6U, 8U, 9U. L'eventuale utilizzo di specie diverse potrà essere consentito da motivate e comprovate necessità, da evidenziare nella relazione di progetto.

6. Nelle aree produttive e terziarie prossime ad aree rurali ed in tutti i casi in cui nel Piano del Verde si prevedano interventi di mitigazione ambientale, l'organizzazione del verde è definita secondo quanto previsto per le frange periurbane.
7. In queste zone la realizzazione di coperture verdi negli edifici produttivi è incentivata ai sensi di quanto previsto dal PAT all'articolo 64 – Incentivi per la qualità degli interventi.
8. Il rinvio della sistemazione a verde delle superfici di cui ai precedenti comma, non è condizione per il diniego dell'agibilità degli immobili; in questo caso sarà presentata idonea garanzia da restituire all'esecuzione degli interventi sul verde.

ARTICOLO 19 AREE PRODUTTIVE A STANDARD ESISTENTI

Definizione

1. Sono aree pubbliche o di uso pubblico esistenti che riguardano spazi verdi di limitata estensione presenti all'interno delle aree produttive, talvolta con caratteristiche di "risulta" rispetto agli insediamenti produttivi e scarsamente utilizzate ed utilizzabili dagli abitanti in funzione ricreativa, di svago e di incontro.

Obiettivi

2. Si definiscono i seguenti obiettivi:
 - contributo alla riduzione degli effetti negativi dell'inquinamento
 - miglioramento dell'integrazione ambientale.

Direttive progettuali

3. Gli interventi saranno in rapporto alle funzioni previste (riposo, gioco, attività sportive e ricreative).
4. Sono impiegabili preferenzialmente specie autoctone alternate a superfici a prato.

Prescrizioni progettuali e gestionali

5. Gli interventi di sostituzione e/o di rigenerazione dovranno garantire la funzionalità dell'area, ricercando anche soluzioni alternative e migliorative, nel rispetto delle linee guida progettuali di cui alle schede 5U, 6U, 8U, 9U del Prontuario.
6. La copertura arborea ed arbustiva in tali zone non potrà essere inferiore rispettivamente al 40% ed al 30% della superficie a standard.
7. Valgono le indicazioni per la redazione del progetto riportate all'art. 11.

C) AREE A SERVIZI

ARTICOLO 20 PERTINENZA SCOLASTICA

Definizione

1. È il verde posto nelle aree di pertinenza dei plessi scolastici. Assolve alla duplice funzione di polmone verde della scuola, di cui è parte integrante, e di struttura per l'osservazione naturalistica. Consente agli alunni di conoscere il mondo vegetale (e il mondo animale che esso ospita).

Obiettivi

2. Si definiscono i seguenti obiettivi:

- conoscenza della flora locale,
- educazione ambientale,
- integrazione sociale per alunni con problemi caratteriali o diversamente abili,
- contributo alla realizzazione e manutenzione del verde e acquisizione di molteplici abilità manuali,
- sviluppo dello spirito d'osservazione e di ricerca,
- miglioramento delle condizioni igienico-climatiche dei plessi scolastici.

Direttive progettuali

3. In queste aree il verde dovrà essere scelto e dimensionato in funzione delle fasce di età degli alunni. Negli asili-nido, scuole materne o elementari, vanno escluse le specie vegetali provviste di spine, foglie spinose o parti velenose.

4. Va incrementato l'utilizzo di specie appariscenti nei mesi autunno-invernali e primaverili, in modo da poter far apprezzare agli alunni l'evoluzione della vegetazione nel corso delle stagioni e nell'arco dell'anno scolastico.

Prescrizioni progettuali e gestionali

5. Valgono le indicazioni per la redazione del progetto riportate all'art. 11.

6. Gli interventi dovranno garantire la funzionalità didattica in sicurezza del verde, secondo le indicazioni tecniche del Prontuario riportate alla scheda 7U.

7. Per il raggiungimento delle finalità didattiche è impiegabile anche il modulo albero isolato (scheda 10A del Prontuario) e il modulo a bosco planiziale (scheda 9A del Prontuario), quest'ultimo ove le condizioni di superficie minima dell'area pertinenziale (almeno mq 1000) lo consentano.

8. Potranno essere impiegati anche altri moduli e strutture vegetali compatibili con le finalità didattiche del verde. In particolare:

- a. per asili nido e materne: è consigliabile l'utilizzo di specie che stimolino i cinque sensi;
- b. per elementari e medie: è opportuno l'utilizzo anche di specie da frutto (orto didattico), di specie attrattive per gli insetti e gli uccelli, nonché di specie legate alla tradizione dei luoghi.

ARTICOLO 21 PERTINENZA SPORTIVA

Definizione

1. È il verde riferibile alle aree destinate specificatamente alla pratica sportiva. È da considerarsi quale completamento di un impianto sportivo, in termini estetico-paesaggistici e di eventuale isolamento dall'ambiente esterno.

Obiettivi

2. Si definiscono i seguenti obiettivi:

- assicurare il corretto sviluppo dell'arredo verde
- consentire un congruo inserimento paesaggistico degli impianti sportivi
- ridurre al minimo i costi manutentivi.

Direttive progettuali

3. In queste aree vanno privilegiate specie arboree particolarmente resistenti alle varie cause avverse, onde assicurare la pubblica incolumità.

4. Particolare cura andrà posta nella scelta del tappeto erboso dei campi di gioco, che necessita di specifici miscugli, lavorazioni del terreno e manutenzione.

Prescrizioni progettuali e gestionali

5. Valgono le indicazioni per la redazione del progetto riportate all'art. 11.

6. Gli interventi di sostituzione e/o di rigenerazione dovranno garantire la funzionalità dell'area, ricercando anche soluzioni alternative e migliorative.

7. Le strutture impiegabili nell'arredo verde degli spazi pertinenziali all'impianto sportivo sono definiti dalle schede 1U, 2U, 3U, 5U, 6U e 7U del Prontuario.

ARTICOLO 22 PERTINENZA CIMITERIALE

Definizione

1. Questo verde svolge una funzione prettamente ornamentale e psicologica. In passato la scelta delle specie vegetali per tali aree è stata influenzata da considerazioni di carattere diverso, essenzialmente filosofiche, simboliche, educative, estetiche e funzionali.

Obiettivi

2. I cimiteri sono luoghi custodi del passato e della memoria, dotati di una identità, riconoscibile nonostante le inevitabili trasformazioni portate dal tempo e dalle mutate consuetudini. Si definiscono i seguenti obiettivi:

- ricerca di una caratterizzazione visiva e formale connesso alla struttura cimiteriale
- recupero della tradizione culturale attraverso un opportuno disegno paesaggistico dei luoghi
- riduzione dei costi manutentivi.

Direttive progettuali

3. In queste aree vanno privilegiate le specie arboree legate alla tradizione culturale, ricercando tuttavia anche gli effetti formali e cromatici connessi al succedersi delle stagioni in modo da garantire il "colore" in tutte le stagioni.

4. Sono da adottare specie rustiche e longeve, in grado di resistere bene alle avversità meteoriche.

5. Sono preferibili specie in grado di emettere profumazioni.

Prescrizioni progettuali e gestionali

6. Valgono le indicazioni per la redazione del progetto riportate all'art. 11.

7. Gli interventi dovranno garantire gli obiettivi previsti, con riferimento alle indicazioni tecniche del Prontuario di cui alle schede 8U, 9U e 11U.

ARTICOLO 23 PERTINENZA SANITARIA

Definizione

1. È un verde strettamente legato a strutture ospedaliere o a case di cura e di riposo. La funzione igienica è predominante su tutte le altre. Assume altresì importanza in termini paesaggistici e per l'idoneità di ricreare spazi di "naturalità percepita" da parte dei degenti.

Obiettivi

2. Si definiscono i seguenti obiettivi:

- miglioramento della qualità ambientale ed ecologica degli spazi pertinenziali,
- inserimento nel contesto circostante,
- riequilibrio microclimatico,
- riduzione dei costi manutentivi.

Direttive progettuali

3. Gli interventi e le strutture a verde sono in rapporto alle diverse funzioni assegnate all'interno dell'area pertinenziale (riposo, svago, ornamento).

4. Sono impiegabili preferenzialmente specie d'alto fusto autoctone alternate ad ampie superfici a prato, per garantire spazialità all'interno dell'area a verde.

Prescrizioni progettuali e gestionali

5. Valgono le indicazioni per la redazione del progetto riportate all'art. 11.

6. Gli interventi dovranno garantire gli obiettivi previsti, con riferimento alle indicazioni tecniche del Prontuario, di cui alle schede 7U, 8U, 9U.

7. In contesti in cui le dimensioni minime dell'area lo consentano (almeno mq 1000), al fine di aumentare la naturalità percepita dai degenti, è impiegabile anche il modulo albero isolato (scheda 10A del Prontuario) e il modulo a bosco planiziale (scheda 9A del Prontuario).

ARTICOLO 24 AREE ATTREZZATE A VERDE, GIOCO, SPORT E SPAZI PUBBLICI DI INTERESSE COMUNE (PIAZZE, BIBLIOTECHE, CENTRI CULTURALI E ASSOCITIVI, ECC.)

Definizione

1. Sono aree pubbliche o di uso pubblico, comprendenti anche le aree a verde di quartiere poste nelle zone residenziali ed utilizzate prevalentemente dagli abitanti della zona, in funzione ricreativa, di svago e di incontro. Sono altresì incluse in questa tipologia le aree a verde attrezzato ricavate nelle aree a destinazione produttiva e terziaria. Sono inclusi in tali aree anche le pertinenze di attrezzature pubbliche quali le

piazze, gli spazi relativi a edifici pubblici quali biblioteche, centri culturali e associativi, uffici, ecc.

Obiettivi

2. Si definiscono i seguenti obiettivi:

- assicurare il potenziamento dell'arredo verde
- assicurare la plurifunzionalità dell'area verde
- garantire idonee condizioni di sicurezza per tutti i fruitori
- contenere al minimo i costi manutentivi.

Direttive progettuali

3. La progettazione è informata al tipo di utilizzo, generalmente intensivo, di tali aree, concentrato solitamente su superfici modeste.

4. Nell'organizzazione del verde si alterneranno alberi e arbusti con zone a prato, garantendo, secondo idonee proporzioni, superfici in ombra e superfici al sole. Le specie impiegabili, rustiche e non particolarmente vigorose, consentiranno una ridotta manutenzione.

5. Devono essere previste aree pavimentate attrezzate per il gioco e la sosta, anche per limitare un eccessivo utilizzo dei prati.

6. Al fine di garantire il libero movimento anche ai portatori di handicap, nel progetto del verde saranno evitate le barriere architettoniche.

7. Negli interventi riguardanti le piazze esistenti e di progetto va rispettato quanto previsto nel Prontuario della qualità architettonica e della mitigazione ambientale.

8. Per gli spazi pertinenziali di attrezzature pubbliche di cui al presente articolo, le strutture a verde vanno riferite alle diverse funzioni assegnate (incontro, studio, svago, ornamento, ecc.).

Prescrizioni progettuali e gestionali

9. Valgono le indicazioni per la redazione del progetto riportate all'art. 11.

10. Il progetto dovrà garantire gli obiettivi previsti, in particolare l'utilizzo in sicurezza dello spazio prossimo ai giochi, impiegando le strutture di cui alla scheda 7U del Prontuario. In altre porzioni dell'area si possono utilizzare altri moduli mutuati dalle schede 8U e 9U.

11. Qualora l'area ricada ai margini urbani ed a ridosso di area agricola sono impiegabili le strutture di cui alle schede di Prontuario 4A, 6A e 7A.

12. Nel caso di piazze e spazi pertinenziali di attrezzature pubbliche di cui al presente articolo, le strutture a verde andranno definite e mutate da interventi simili del Prontuario. Vanno in ogni caso tutelate le alberature esistenti qualora presentino caratteristiche di pregio, costituiscano un elemento qualificante l'ambiente urbano o rappresentino un segno della "memoria" collettiva legata al luogo.

D) SPAZI APERTI

ARTICOLO 25 CORRIDOI ECOLOGICI

Definizione

1. I corridoi ecologici sono unità ecosistemiche (strutture, ambiti complessi) a sviluppo lineare prevalente che garantiscono la connessione biotica tra aree rurali. Sono gli elementi portanti della Rete Ecologica Comunale.
2. Svolgono funzioni di rifugio, via di transito ed elemento captatore di nuove specie colonizzatrici. Essi consentono alla fauna selvatica spostamenti da una zona naturale relitta all'altra, risultando importanti per la dispersione di numerosi organismi.
3. Si distinguono in corridoi principali e corridoi secondari:
 - **principali:** rappresentano gli assi portanti della Rete comunale, congruenti con le direttrici presenti nel disegno di rete ecologica provinciale e regionale. Presentano caratteristiche strutturali in grado di garantire continuità agli interscambi faunistici. L'ampiezza minima di tali corridoi è posta pari a 30 metri;
 - **secondari:** rappresentano elementi di connessione diffusa sul territorio, con funzione di connessione tra le parti rurali e tra queste e quelle urbane. Differiscono dai primi per una generale minor strutturazione oppure per la maggiore frammentarietà conseguente la semplificazione del territorio agricolo. L'ampiezza minima di tali corridoi è posta pari a 15 metri.

Obiettivi

4. Si definiscono i seguenti obiettivi:
 - salvaguardia e connessione ecologica degli spazi agricoli e seminaturali
 - aumento della biodiversità e biocapacità del territorio
 - potenziamento della fruizione degli spazi agricoli e seminaturali.

Direttive progettuali

5. Nelle aree interessate da corridoi ecologici è previsto:
 - a) il completamento e/o la ricostruzione delle parti mancanti degli stessi;
 - b) la riqualificazione in termini strutturali e vegetazionali dei tratti esistenti.
6. Sono sempre consentiti gli interventi atti a mantenere e migliorare la capacità di connessione dei corridoi ecologici in presenza di barriere di origine antropica quali strade, insediato, recinzioni.

Prescrizioni progettuali e gestionali

7. Il mantenimento e la riqualificazione degli elementi a corridoio ecologico previsti dal PAT sono cogenti con gli obiettivi generali del Piano.
8. Sono possibili modifiche alla loro localizzazione, solo previa puntuale descrizione delle ragioni che giustificano gli interventi. Le eventuali modifiche introdotte non possono comunque ridurre in termini dimensionali e di sviluppo le caratteristiche strutturali dei corridoi.
9. Nell'ambito di un corridoio ecologico è vietato:

- a) l'interruzione della continuità dello stesso (ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 13). È esclusa pertanto la realizzazione di recinzioni e manufatti con effetti di barriera faunistica;
 - b) la trasformazione del prato stabile in altra qualità di coltura, ad esclusione di quella boscata. È prevista ed incentivata la trasformazione di colture agricole in superficie boscata o tratti di siepe campestre;
 - c) qualsiasi tipo di edificazione, ivi comprese serre fisse e mobili;
 - d) l'apertura di cave e discariche;
 - e) la presenza di fonti di illuminazione artificiale in ambito extraurbano;
 - f) la riduzione della funzionalità del corridoio con utilizzo del taglio raso sulle siepi esistenti, salvo, come consueta pratica colturale di ringiovanimento delle siepi stesse, quello delle specie arboree di robinia e ailanto, in grado di ricacciare copiosamente in tempi brevi; tuttavia in questo caso il taglio raso di tali soggetti non dovrà superare in lunghezza tratti superiori a metri 50; nel caso di taglio raso per tratti di lunghezza superiore a 50 metri è necessaria semplice comunicazione al Comune. È inoltre ammesso il taglio annuale o poliennale delle altre piante con l'obbligo del rilascio di almeno 2-3 polloni per ciascuna ceppaia e la sostituzione dei soggetti morti (es. ceppaie esaurite);
 - g) la rimozione, e/o distruzione delle siepi; sono comunque sempre ammesse e non soggette ad autorizzazione, le operazioni di ringiovanimento delle siepi;
 - h) il mutamento permanente delle residue macchie boschive (individuate in cartografia nella tavola 5 – Progetto del verde). In quelle di recente formazione è previsto il miglioramento strutturale e vegetazionale mirato al raggiungimento della composizione tipo di cui alla scheda di Prontuario 9A.
10. La ricostituzione, a seguito di spostamento, di tratti di siepe esistente e la realizzazione di quelli nuovi posti internamente all'ambito di corridoio ecologico deve rispettare le indicazioni tecniche del Prontuario di cui alle schede 4A e 5A.
11. Le operazioni di manutenzione e riqualificazione delle strutture esistenti all'interno del corridoio ecologico devono mirare al raggiungimento progressivo della composizione tipo indicata nelle schede di prontuario 4A e 5A.
12. La messa a dimora di soggetti arborei isolati all'interno dell'ambito di corridoio deve essere congruente con le indicazioni di cui alla scheda 10A.
13. È consentita, previa autorizzazione dell'ufficio competente, l'apertura di varchi carrai di ampiezza strettamente necessaria al passaggio di mezzi; il varco carraio deve rimanere inerbito. La parte eliminata deve essere opportunamente compensata mediante interventi di piantumazione interne al corridoio stesso, oppure secondo quanto previsto al successivo articolo 44 comma 3.
14. L'estirpo non autorizzato delle siepi, delle emergenze arboree e delle macchie boschive comporta il pagamento della sanzione calcolata ai sensi dell'art. 51.

ARTICOLO 26 AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA (BUFFER ZONE)

Definizione

1. Tali aree svolgono la funzione di "aree cuscinetto" ("buffer zone") e nel disegno di rete ecologica comunale hanno un ruolo di "protezione" delle aree a corridoio dagli impatti esterni. Sono fasce di territorio che si estendono per minimo 100 metri oltre il limite di corridoio ecologico. Al loro interno si rinvencono anche elementi naturali (siepi) di sufficiente naturalità e/o estensione, in grado di svolgere una funzione di

protezione ecologica, limitando gli effetti dell'antropizzazione insita nell'infrastrutturazione del territorio.

Obiettivi

2. Si definiscono i seguenti obiettivi:

- salvaguardia dell'integrità degli spazi agricoli e seminaturali
- aumento della biodiversità e biocapacità del territorio.

Direttive progettuali

3. Nelle aree di connessione naturalistica si persegue la conservazione ed il potenziamento degli elementi naturali della rete a verde (siepi, filari, macchie boscate, ecc).

4. Considerato il ruolo protettivo di tali aree nei confronti dei corridoi si prevede la valutazione della compatibilità ambientale delle opere e/o interventi di modificazione permanente e temporanea nell'uso del suolo che possono comportare alterazione e/o fenomeni di interferenza con gli stessi.

Prescrizioni progettuali e gestionali

5. Si possono apportare modifiche ai perimetri delle *buffer zone*, conseguenti gli interventi da attuare, solo previa puntuale descrizione delle motivazioni che le rendono necessarie.

6. Nelle *buffer zone* è vietato:

- a) l'apertura di cave e discariche;
- b) l'insediamento di nuove strutture produttive non agricole;
- c) il mutamento permanente delle residue macchie boschive (individuate in cartografia nella tavola 5 – Progetto del verde). In quelle di recente formazione è previsto il miglioramento strutturale e vegetazionale mirato al raggiungimento della composizione tipo di cui alla scheda di Prontuario 9A;
- d) stralciato;
- e) il transito con mezzi motorizzati fuori dalla viabilità poderale (ad eccezione dei mezzi agricoli impegnati nell'attività agricola);
- f) le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono invece ammesse le serre mobili senza alcuna fondazione se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche;
- g) l'illuminazione dei sentieri e della viabilità minore;
- h) l'allestimento di impianti, percorsi e tracciati per attività sportiva con mezzi motorizzati, salvo aree destinate a tale scopo.

7. È prevista ed incentivata la trasformazione di colture agricole in superficie boscata o tratti di siepe campestre secondo le direttive tecniche di cui alla scheda 9A per il bosco e delle schede 5A e 7A del Prontuario.

8. La sottrazione derivata da interventi insediativi ed infrastrutturali, sono oggetto di compensazione, anche in ambiti diversi, secondo le linee guida definite dal Prontuario; sono altresì consentite le forme di compensazione del successivo articolo 44.

ARTICOLO 27 VARCHI

Definizione

1. Sono punti o zone di passaggio della fauna, posti dove lo sviluppo insediativo lineare o la presenza di elementi antropici ad elevato effetto barriera può portare alla cesura degli spazi ed all'interruzione della biopermeabilità di parti della rete.

Obiettivi

2. Si definiscono i seguenti obiettivi:

- mantenimento della biopermeabilità del territorio
- mantenimento della capacità di connessione ecologica residua.

Direttive progettuali

3. L'importanza di tali aree nel mantenimento di livelli sufficienti di funzionalità della Rete Ecologica, soprattutto in termini di capacità di movimentazione delle componenti biotiche animali sul territorio, impone di vietare l'ulteriore antropizzazione di tali aree. Pertanto è incentivato il miglioramento delle superfici interessate con interventi volti all'aumento del potenziale biotico mediante l'impiego di specie planiziali.

4. È prevista altresì una valutazione di compatibilità ambientale delle opere e/o interventi di modificazione nell'uso del suolo nel varco e nelle aree contermini allo stesso in grado di comportare alterazione e/o fenomeni di interferenza.

Prescrizioni progettuali e gestionali

5. Il mantenimento dei varchi è vincolante.

6. Sono previste modifiche ai perimetri delle aree libere individuate dal PAT, conseguenti gli interventi da attuare, solo previa puntuale descrizione delle motivazioni che le rendono necessarie. Le eventuali modifiche apportate dovranno essere adeguatamente compensate predisponendo idonei interventi a verde in grado di garantire e migliorare la funzionalità ecologica attuale.

7. Nei varchi sono vietati:

- a) l'interruzione della continuità spaziale con la realizzazione di recinzioni e/o manufatti con effetti di barriera faunistica;
- b) l'apertura di cave e discariche;
- c) qualsiasi tipo di edificazione, ivi comprese le strutture a serra, fissa e mobile;
- d) la riduzione della funzionalità del varco con utilizzo del taglio raso sulle siepi esistenti, salvo, come consueta pratica colturale di ringiovanimento delle siepi stesse, quello delle specie arboree di robinia e ailanto in grado di ricacciare copiosamente in tempi brevi, purchè venga garantita la funzione di tutela, rifugio e circuitazione svolta nei confronti della fauna terricola. È ammesso il taglio annuale o poliennale delle altre piante con l'obbligo del rilascio di almeno 2-3 polloni per ciascuna ceppaia e la sostituzione dei soggetti morti (es. ceppaie esaurite).

8. È fatto obbligo di mantenere e ricostituire le siepi nei loro elementi vegetali, integrando i soggetti morti, avendo cura di mantenere o ricreare una composizione planiziale, secondo gli schemi d'impianto di cui alle schede di Prontuario 4A e 5A, o comunque secondo gli indirizzi di cui alle schede 6A e 7A.

9. È prevista ed incentivata la trasformazione di colture agricole in superficie boscata secondo le direttive tecniche di cui alla scheda 9A del Prontuario.

10. L'estirpo non autorizzato delle siepi comporta il pagamento della sanzione calcolata ai sensi dell'art. 51.

ARTICOLO 28 AMBITI DI CAVA

Definizione

1. Trattasi di aree estrattive in cui la coltivazione avviene in approfondimento fino ad un livello che non interferisce con la falda freatica sottostante.
2. Sono aree fortemente alterate per eliminazione del substrato fisico, quasi mai ricomposte, talvolta utilizzate per discarica, nelle quali il generale abbandono ha permesso un parziale ricoprimento vegetazionale delle scarpate che, unito ad una relativa assenza di disturbi antropici diretti, determina microambienti favorevoli a svariate specie faunistiche.
3. Alcuni ambiti sono, per collocazione sul territorio comunale, definiti “matrici naturali potenziali” (Tavv. 2 e 4 di PAT) in grado di costituire sorgenti di diffusione delle componenti biotiche sul territorio e di connettersi agli elementi strutturali della Rete Ecologica.

Obiettivi

4. Si definiscono i seguenti obiettivi:
 - integrazione dell'autorizzazione, con misure atte all'inserimento ambientale e paesaggistico,
 - miglioramento della recettività faunistica e della diversificazione floristica con impiego di specie autoctone in grado di garantire biodiversità,
 - ristabilimento della percezione visiva del contesto paesaggistico,
 - miglioramento generale della funzione idrogeologica della copertura vegetale per garantire una maggiore efficienza nella conservazione del suolo e nella regimazione idrica di superficie.

Direttive progettuali

5. Il progetto di ricomposizione dovrà seguire le modalità finalizzate alla realizzazione della Rete Ecologica.
6. La destinazione d'uso finale deve contemplare finalità naturalistiche per almeno il 60% della superficie e garantire la connessione delle nuove strutture con la Rete Ecologica.
7. La sistemazione dovrà prevedere la massima diversificazione morfologica delle scarpate al fine di ricreare le condizioni di eterogeneità che consentono l'insediarsi di microhabitat.
8. Le recinzioni previste devono garantire la permeabilità alla fauna terrestre.
9. Il rimboschimento dovrà seguire le indicazioni previste nel Prontuario per i boschi planiziali.

Prescrizioni progettuali e gestionali

10. In sede di rinnovo è prevista la stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione comunale ove sono definiti gli obiettivi del recupero e le relative misure, in accordo con le finalità generali del Piano del Verde e della Rete Ecologica comunale.
11. Le indicazioni progettuali, di seguito delineate, potranno essere attuate anche con misure di compensazione ambientale sulla base di specifico accordo pubblico-privato.
12. Il progetto di recupero di ciascuna cava, come da suddette indicazioni, si adeguerà alle linee guida riportate nelle schede del Prontuario alle schede 4A, 5A, 7A, 9A.
13. Valgono tutte le indicazioni per la redazione del progetto riportate all'art. 11.
14. Con riferimento al censimento delle cave, si delineano specifiche indicazioni d'intervento:

1. Cava “Montagnera” – Via F.lli Bianchin – Superficie mq 32.000. Riutilizzata in parte come campo sportivo amatoriale.

Indicazioni

Considerata la localizzazione prossima a corridoio ecologico secondario è previsto il mantenimento della vegetazione esistente, nonché la trasformazione della superficie libera in macchia boscata planiziale (scheda 9A).

2. Cava “Istrana” – Via Cal di Sala – Superficie mq 6.500. È stata utilizzata come discarica abusiva, in seguito trasformata in parcheggio della vicina discarica Geonova, sita in comune di Istrana.

Indicazioni

Nessuna.

3. Cava “Tiretta” – Via Mons. Farina – Superficie mq 13.000. Già utilizzata come discarica di tipo 2B per rifiuti speciali, in cui sono stati smaltiti anche RSU, ora completata. Ha problemi di inquinamento della falda.

Indicazioni

Considerata la localizzazione ai margini di un corridoio ecologico principale ed in *buffer zone* è prevista la sua destinazione a bosco planiziale, secondo i principi del Prontuario e le indicazioni della scheda 9A. Lungo la stradina di Sud Ovest è prevista la costituzione di una siepe schermante (scheda 7A).

6. Cava “Padernello” – Via Vecelli - Superficie mq 32.000. Al 2004 era una discarica di inerti, compreso l’amianto, gestita dalla ditta SEV.

Matrice naturale potenziale. Considerata la localizzazione e la prossimità a corridoio ecologico è prevista la destinazione a bosco planiziale, secondo i principi del Prontuario e le indicazioni della scheda 9A. Lungo la strada comunale ad Est va costituita una siepe schermante (scheda 7A).

7. Cava “San Bernardino” – Vicolo Mons. Breda – Superficie mq 30.000. Utilizzata fino al 1974. Vi è stato costruito sopra, in una porzione di essa, un capannone.

Indicazioni

Prossima/parte di un corridoio ecologico secondario e prossima a matrice naturale potenziale. È previsto il mantenimento della vegetazione a macchia boscata esistente, con riqualificazione floristica secondo le indicazioni della scheda 9A del Prontuario.

8. Cava “Campagnole” – Via Veccelli – Superficie mq 208.000. Mai estinta formalmente. Parte dell’area è a coltivazione agricola.

Indicazioni

Mantenimento della vegetazione a siepe esistente, con eventuale riqualificazione secondo i principi del Prontuario e le indicazioni delle schede 4A, 5A e 7A. È previsto un aumento del potenziale biotico mediante l’adozione su parte della superficie di un bosco planiziale (scheda 9A).

9. “Pista motocross” – Via Levante – Superficie mq 25.250. Riutilizzata come pista da motocross.

Indicazioni

Parzialmente entro un corridoio principale della rete ecologica comunale. Mantenimento della vegetazione a siepe esistente al perimetro, con riqualificazione secondo le indicazioni della scheda 5A a Nord, Est e Sud, e della scheda 7A verso Ovest.

10. Cava “Levante” – Via Levante – Superficie mq 33.000. Attualmente è in atto coltivazione di gelsi.

Indicazioni

Nessuna.

12. Cava “Oston” – Via Ostion – Superficie mq 15.500. Nota anche come “Vaston” ed utilizzata fino al 1975 come discarica abusiva. E’ diventata successivamente una discarica di tipo 2B per rifiuti speciali cessando poi l’attività.

Indicazioni

Potenziamento della dotazione a verde (sistemazione) esistente con trasformazione in bosco planiziale secondo le indicazioni vegetazionali della scheda 9A. Realizzazione di una siepe schermante (scheda 7A) verso le abitazioni, a Nord.

13. Cava “Vaston 2” – Via Boito – Superficie mq 18.000. Già discarica di inerti ed amianto. Il conferimento è terminato nel Giugno 2002.

Indicazioni

Potenziamento delle siepi ai margini, con riqualificazione secondo i principi del Prontuario e delle schede 4A e 5A.

14. Cava “A1 Colmello” – Via Verdi – Superficie mq 8.500.

Indicazioni

Considerata la piccola superficie e la localizzazione in contiguità con la cava 27 è previsto un aumento del potenziale biotico mediante l'adozione, su tutta o parte della superficie, di un bosco planiziale (scheda 9A), accompagnato da una siepe schermante verso Ovest e verso Sud (scheda 7A).

17. Cava “Pra Longhi” – Via Prà Longhi - Superficie mq 10.000. È utilizzata come discarica di inerti.

Indicazioni

È parte di un corridoio secondario della rete ecologica comunale. Stante la piccola entità del lotto e lo stato di ricoprimento già in atto è prevista sull'intera superficie la ricomposizione finale con riqualificazione del verde esistente e l'impianto di un bosco planiziale, secondo le indicazioni della scheda (scheda 9A).

18. Cava “Stropara” (Ecoidrojet) – Via Toti – Superficie mq 50.000. Nota come discarica “Ecoidrojet” ed utilizzata fino al 1987. Trasformata in seguito in discarica di tipo “2B” per rifiuti speciali.

Indicazioni

Considerata la localizzazione prossima a matrice naturale potenziale è previsto il mantenimento della vegetazione presente ai margini, da assoggettare a riqualificazione vegetazionale secondo i principi delle schede 4A e 5A.

19. Cava “T.E.R.R.A.” – Via Toti – Superficie mq 89.000. Ora è una discarica di materiali inerti.

Indicazioni

Considerata la localizzazione prossima a matrice naturale potenziale è prevista la realizzazione di strutture vegetazionali ai margini secondo i principi delle schede 4A, 5A e 7A, nonché la realizzazione su parte della superficie di uno o più boschetti planiziali (scheda 9A), con finalità naturalistiche.

20. Cava “Castagnole - Porcellengo” – Via Toti – Superficie mq 310.200. Utilizzata fino al 1995. Parte della cava, per una superficie di mq 148.869, è formalmente estinta.

Indicazioni

Considerato l'inserimento in matrice naturale potenziale è previsto il mantenimento e il potenziamento delle strutture vegetazionali ai margini secondo i principi delle schede 4A, 5A e 7A, nonché la realizzazione su parte della superficie, di uno o più boschetti planiziali (scheda 9A), con finalità naturalistiche, didattiche e ricreative. Per il recupero ambientale dell'area è stata redatta specifica scheda normativa n. 1, unitariamente all'ambito 21 – “Cava Castagnole” - per la disciplina degli interventi ammissibili.

21. Cava “Castagnole” – Via Toti – Superficie mq 94.840. Utilizzata fino al 1969. Mai estinta formalmente.

Indicazioni

Considerato l'inserimento in matrice naturale potenziale è previsto il mantenimento e il potenziamento delle strutture vegetazionali ai margini secondo i principi delle schede 4A, 5A e 7A, nonché la realizzazione su parte della superficie di uno o più boschetti planiziali (scheda 9A), con finalità naturalistiche. Per il recupero ambientale dell'area è stata redatta specifica scheda normativa n. 1, unitariamente all'ambito 20 – “Cava Castagnole-Porcellengo” - per la disciplina degli interventi ammissibili.

22. Cava “Castagnole” – Via San G. Bosco – Superficie mq 46.000. Utilizzata fino al 1973/4. Ora abbandonata.

Indicazioni

Considerate la localizzazione e la configurazione interna (laghetto) è previsto il potenziamento delle strutture vegetazionali esistenti (siepi ai margini) secondo i principi delle schede 4A, 5A e 7A, nonché la realizzazione su parte della superficie di un boschetto planiziale (scheda 9A), con finalità naturalistiche. A fregio del laghetto è prevista una siepe ripariale (scheda 8A) in connessione con le altre strutture a verde.

25. Cava “Castagnole” (Marini) – Via Feltrina – Superficie mq 55.000. Utilizzata come discarica di RSU dal Consorzio Priula. Ora ricomposta.

Indicazioni

Adozione di siepe schermante lungo la s.r. Feltrina (scheda 7A e 8U).

26. Cava “Castagnole” – Via Feltrina – Superficie mq 4.000. Utilizzata fino al 1967/8 come discarica di inerti.

Indicazioni

È adiacente all’urbanizzazione produttiva. Stante anche la piccola entità del lotto è prevista la realizzazione di un boschetto planiziale, secondo le indicazioni della scheda 9A del Prontuario.

27. Cava “Colmello” – Via Verdi – Superficie mq 20.000. Utilizzata fino al 1968. Successivamente fu utilizzata come discarica di rifiuti solidi urbani.

Indicazioni

Costituzione di siepe lungo il lato Ovest (scheda 7A e 5A) e lungo il lato Est (scheda 4A e 5A).

28. Cava “Campagnole” – Via Levante – Superficie mq 6.500. Utilizzata fino al 1975 come discarica di rifiuti solidi urbani.

Indicazioni

Parzialmente interessata, a Nord, da corridoio principale. È pertanto previsto il mantenimento della fascia a verde verso Est, con riqualificazione della vegetazione secondo i principi del Prontuario e delle schede 4A e 5A. Aumento del potenziale biotico mediante la realizzazione su tutta la superficie, o per la metà a Nord, di un bosco planiziale (scheda 9A), eventualmente accompagnato da una siepe schermante verso Ovest (scheda 7A).

29. Cava “Levade” – Via delle Levade – Superficie mq 41.500. Attualmente recuperata alla coltivazione agricola.

Indicazioni

Parzialmente interessata da corridoio principale. È prevista la riqualificazione delle siepi poste ai lati dell’appezzamento, mirata al raggiungimento delle configurazioni strutturali e compositive indicate nelle schede di Prontuario 4A e 5A.

ARTICOLO 29 **AMBITI DI CAVA CON FALDA AFFIORANTE**

Definizione

1. Trattasi di aree estrattive in cui la coltivazione avviene in approfondimento fino ad un livello che interferisce con la falda freatica sottostante.
2. All’eliminazione del substrato fisico si associa la presenza dell’acqua di falda, generalmente scevra da inquinanti chimici ed organici quindi potenzialmente idonea a ricreare ambienti umidi funzionali ad elevare la qualità ambientale del contesto territoriale in cui la cava è inserita. Analogamente a quelle sopra falda, si assiste solitamente ad un ricoprimento vegetazionale delle scarpate, in grado potenzialmente di costituire microambienti favorevoli a svariate specie faunistiche.
3. Alcuni ambiti sono, per collocazione sul territorio comunale, definiti “matrici potenziali” (Tavv.2 e 4 di PAT) in grado di costituire sorgenti di diffusione delle componenti biotiche sul territorio e di connettersi agli elementi strutturali della Rete Ecologica.

Obiettivi

4. Si definiscono i seguenti obiettivi:
 - integrazione dell’autorizzazione, con misure atte all’inserimento ambientale e paesaggistico,
 - miglioramento della recettività faunistica e della diversificazione floristica con impiego di specie autoctone in grado di garantire biodiversità,
 - miglioramento generale della funzione idrogeologica della copertura vegetale per garantire una maggiore efficienza nella conservazione del suolo e nella regimazione idrica di superficie.

Direttive progettuali

5. Il progetto di ricomposizione dovrà seguire le modalità finalizzate alla realizzazione della Rete Ecologica.
6. Sono ammesse unicamente attività compatibili con gli indirizzi di conservazione e valorizzazione naturalistica. Va garantita la connessione delle nuove strutture con la Rete Ecologica comunale.
7. La sistemazione dovrà prevedere la massima diversificazione morfologica delle scarpate, soprattutto nella porzione di contatto con l'acqua, nella fascia di escursione tra i due livelli (massimo e minimo). La pendenza in tale fascia non deve essere superiore al 25% in modo da facilitare l'insediamento della vegetazione palustre e ripariale.
8. Le opere di difesa spondale devono essere realizzate esclusivamente con tecniche di ingegneria naturalistica. Vanno lasciati brevi tratti di scarpata nudi, in erosione controllata, per favorire la nidificazione del topino (*Riparia riparia*).
9. Le recinzioni previste devono garantire la permeabilità alla fauna terrestre.
10. Il rimboschimento è attuato ricostruendo la serie completa di vegetazione (piante acquatiche, siepe ripariale, bosco planiziale) secondo gli schemi previsti dal Prontuario.
11. Parte della superficie potrà essere destinata a scopi ricreativi, garantendo la presenza di aree tampone tra la zona fruitiva e quella naturalistica.

Prescrizioni progettuali e gestionali

12. In sede di rinnovo è prevista la stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione comunale ove sono definiti gli obiettivi del recupero e le relative misure, in accordo con le finalità generali del Piano del Verde e della Rete Ecologica comunale.
13. Le indicazioni progettuali, di seguito delineate, potranno essere attuate anche con misure di compensazione ambientale sulla base di specifico accordo pubblico-privato.
14. Il progetto di recupero di ciascuna cava dovrà far riferimento alle indicazioni tecniche riportate nelle schede del Prontuario ed in particolare seguire gli schemi d'impianto di cui all'art. 10, unità 4A, 5A, 7A, 9A e 11A. In questi ambiti sono vietati impianti fotovoltaici galleggianti.
15. Valgono tutte le indicazioni per la redazione del progetto riportate all'art. 11.
16. Con riferimento al censimento delle cave, si delineano alcune specifiche indicazioni d'intervento:

4. Cava "Padernello Nord" – Via Stradone Vecelli – Superficie mq 20.000. In attività. Nel 1984 è stata congiunta con la successiva cava "Padernello".

Indicazioni

Matrice naturale potenziale. È prevista la risagomatura delle rive ed il potenziamento delle strutture vegetazionali esistenti secondo i principi delle schede 4A, 5A e 7A di Prontuario. Adozione di banchi di vegetazione acquatica nella parte a Sud (scheda 11A), previo addolcimento delle pendenze, e di siepe ripariale retrostante (scheda 8A). È vietato l'utilizzo del bacino per attività nautiche.

5. Cava "Padernello" – Via Vecelli - Superficie mq 309.000. In attività.

Indicazioni

Matrice naturale potenziale. È prevista la risagomatura delle rive ed il potenziamento delle strutture vegetazionali esistenti secondo i principi delle schede 4A, 5A e 7A di Prontuario. Adozione di banchi di vegetazione acquatica nella parte Nord (scheda 11A), previo addolcimento delle pendenze, e di siepe ripariale retrostante (scheda 8A). È vietato l'utilizzo del bacino per attività nautiche.

11. Cava "Lago Azzurro" – Via Levante – Superficie mq 72.500. Utilizzata fino al 1975. Riutilizzata attualmente come lago per la pesca sportiva.

Indicazioni

È prevista la riqualificazione delle siepi poste ai lati esterni dei bacini, mirata al raggiungimento delle configurazioni strutturali e compositive indicate nelle schede di Prontuario 4A e 5A.

15. Cava “Treforni” – Via Treforni – Superficie mq 412.000. Estinta formalmente.

Indicazioni

Matrice naturale potenziale. È previsto il potenziamento delle strutture vegetazionali esistenti secondo i principi delle schede 4A, 5A e 7A di Prontuario. Adozione di banchi di vegetazione acquatica nella parte a Sud (scheda 11A), di siepe ripariale retrostante (scheda 8A) e di bosco planiziale più arretrato (scheda 9A). È vietato l'utilizzo del bacino per attività nautiche.

16. Cava “Castagnole” – Via Mons. D'Alessi – Superficie mq 271.000. In attività.

Indicazioni

Matrice naturale potenziale. È prevista la risagomatura delle rive ed il potenziamento delle strutture vegetazionali esistenti secondo i principi delle schede 4A, 5A e 7A di Prontuario. Adozione di banchi di vegetazione acquatica nella parte a Nord e ad Est (scheda 11A), previo addolcimento delle pendenze, di siepe ripariale retrostante (scheda 8A) e di bosco planiziale più arretrato (scheda 9A). È vietato l'utilizzo del bacino per attività nautiche.

23. Cava “Morganella” – Via Martiri della Libertà (Ponzano V.) – Superficie mq 40.000. In attività. È estesa in gran parte nel territorio del comune di Ponzano.

Indicazioni

Matrice naturale potenziale. È prevista la risagomatura delle rive ed il potenziamento delle strutture vegetazionali esistenti secondo i principi delle schede 4A, 5A e 7A di Prontuario. Adozione di banchi di vegetazione acquatica ai margini (scheda 11A), previo addolcimento delle pendenze. È vietato l'utilizzo del bacino per attività nautiche.

24. Cava “Castagnole” – Via Feltrina – Superficie mq 56.000. In attività. È estesa in gran parte nel territorio del comune di Ponzano.

Indicazioni

Matrice naturale potenziale. È prevista la risagomatura delle rive ed il potenziamento delle strutture vegetazionali esistenti secondo i principi delle schede 4A, 5A e 7A di Prontuario. Adozione di banchi di vegetazione acquatica ai margini (scheda 11A), previo addolcimento delle pendenze. È vietato l'utilizzo del bacino per attività nautiche.

ARTICOLO 30 AREE AGRICOLE - SIEPI E MACCHIE BOSCHIVE

1. Tutte le strutture a siepe rilevate nel territorio comunale indipendentemente dalla eventuale collocazione negli ambiti della rete ecologica (corridoi, aree di connessione naturalistica, varchi), sono classificate nelle seguenti tipologie:

- a) siepi **di pregio** (individuare in cartografia nella tavola 5 – Progetto del verde)
- b) siepi **non di pregio**.

2. Le siepi di cui alla lettera a) si connotano per la migliore struttura e diversità floristica.

La loro collocazione attuale sul territorio non è quindi modificabile.

Per tali strutture non sono ammesse:

- l'interruzione della continuità fatti salvi i varchi carrai autorizzati ;
- l'estirpo o la distruzione in toto o in parte;
- il taglio raso sulle siepi.

Sono sempre consentite le operazioni di manutenzione secondo modalità che non comportino il venir meno delle caratteristiche strutturali e di composizione floristica. Sono quindi sempre consentiti tagli di ringiovanimento, tagli annuali e poliannuali con le modalità previste all'articolo 4 del Prontuario del Verde, purchè sia garantita la funzionalità delle siepi all'interno degli ambiti della rete ecologica.

9. L'estirpo non autorizzato delle siepi di pregio comporta il pagamento della sanzione calcolata ai sensi dell'art. 51.

3. E' consentita l'eliminazione di siepi di pregio solo per opere ed interventi di interesse pubblico la cui realizzazione interferisca in modo irreparabile e non ovviabile con le piante tutelate. E' altresì consentito l'abbattimento dei soggetti cui sia compromessa la stabilità per comprovati motivi di ordine fitosanitario e/o di eventi meteorici.

4. Le siepi di cui alla lettera b) qualora inserite all'interno degli ambiti della rete ecologica (corridoi, buffer zone, varchi), sono soggette alle modalità di intervento di cui agli artt. 25, 26 e 27 del presente Regolamento.

Per le siepi di cui alla lettera b) e le macchie boschive non inserite all'interno degli ambiti della rete ecologica sono consentiti, previa semplice comunicazione al Comune:

- l'eventuale spostamento e ricostruzione di sedimi in prossimità di analoga superficie;
- la compensazione ai sensi del successivo articolo 44.

Sono sempre consentiti i tagli raso, di ringiovanimento, annuale o poliennale secondo le modalità dell'articolo 4 del Prontuario.

5. Le indicazioni tecniche per la cura e manutenzione del verde sono riportate nel Prontuario agli art. 4, 5, 6 e 7.

ARTICOLO 31 EMERGENZE ARBOREE

Definizione

1. Sono prevalentemente soggetti arborei che si qualificano per il loro portamento, per le loro dimensioni, per il ruolo storico, testimoniale e/o devozionale. Tali emergenze (individuate in cartografia nella tavola 5 – Progetto del verde), rappresentano un patrimonio non solo vegetazionale ma, anche, paesaggistico e storico-culturale e come tali sono oggetto di tutela da parte del Piano del Verde .

Obiettivi

2. Per queste emergenze si definiscono i seguenti obiettivi:

- salvaguardia dell'integrità vegetazionale dell'emergenza
- recupero e risanamento di eventuali parti sofferenti
- valorizzazione dell'emergenza, posta spesso in prossimità di percorsi ambientali o viabilità minore.

Direttive progettuali

3. Mantenimento del soggetto arboreo adottando specifiche tecniche di manutenzione e cura.

4. Stralciato.

Prescrizioni progettuali e gestionali

5. Le indicazioni tecniche per la cura e manutenzione del verde sono riportate nel Prontuario agli art. 4, 5, 6 e 7.

6. L'abbattimento (taglio raso) non autorizzato di un'emergenza arborea comporta il pagamento della sanzione calcolata ai sensi dell'art. 51.

7. E' consentita l'eliminazione di emergenze arboree solo per opere ed interventi di interesse pubblico la cui realizzazione interferisca in modo irreparabile e non ovviabile con le piante tutelate. E' altresì consentito l'abbattimento di emergenze arboree cui sia compromessa la stabilità per comprovati motivi di ordine fitosanitario e/o di eventi meteorici.

ARTICOLO 32 FRANGE PERIURBANE

Definizione

1. Le frange urbane, poste ai margini del paesaggio urbano, sono caratterizzate da una commistione funzionale e di tipologie insediative e da una complessiva carenza di identità e di impianto urbanistico. Sono aree poste ai margini del costruito, spesso caratterizzate da varietà di funzioni e di tipologie edilizie, da scarsa qualità dello spazio aperto, da mancata integrazione delle preesistenze, da interferenze con presenze infrastrutturali. Il confine tra urbanizzato e non urbanizzato può assumere diverse configurazioni: può essere netto (lungo una strada, una ferrovia od un canale), o vago, con l'intervallarsi di insediamenti rurali preesistenti, aree agricole, impianti industriali o tecnologici, nuovi insediamenti residenziali.

Obiettivi

2. Si definiscono i seguenti obiettivi:

- valorizzazione delle risorse in termini ecologici
- introduzione di elementi naturali nell'ambiente urbano
- riqualificazione e rinaturazione delle aree verdi interstiziali e residuali.

Direttive progettuali

3. Nei lotti di margine (lotti urbani confinanti con il territorio agricolo) la dotazione a verde dovrà essere localizzata verso l'esterno dell'ambito, con funzione di integrazione/continuità con gli elementi strutturali dello spazio agricolo.

Prescrizioni progettuali e gestionali

4. Nei progetti complessi di nuova edificazione, di trasformazione e di riqualificazione è prevista la redazione di un progetto specifico del verde, con i contenuti minimi dell'art. 11 del presente Regolamento, mirato alla contestualizzazione ambientale e alla connessione paesistica con il verde esterno.

5. Il progetto conterrà, tra gli altri, le strutture a verde previsti dalle schede 4A, 5A, 7A, 9A del Prontuario.

E) VIABILITA'

ARTICOLO 33 VIABILITÀ DI PREVISIONE

Definizione

1. Trattasi di verde posto lungo la viabilità di nuova realizzazione. Rappresenta una tipologia di verde ricadente in ambito urbano ed extraurbano, che condiziona in modo sostanziale il paesaggio e l'ambiente. Solitamente è composto da verde arboreo, talvolta associato a quello arbustivo.

Obiettivi

2. Si definiscono i seguenti obiettivi:

- introduzione di vegetazione resistente all'inquinamento urbano,
- riequilibrio microclimatico ed ombreggiamento delle arterie stradali,
- rispetto delle condizioni di sicurezza alla circolazione,
- ridotte necessità di manutenzione.

Direttive progettuali

3. Mantenimento dei soggetti esistenti collegati alla storia dell'insediamento urbano, prevedendo l'eventuale sostituzione di quelli da abbattere per ragioni fitosanitarie o di sicurezza pubblica.

4. I criteri adottati sono volti ad evitare i danni generati dalle restrittive condizioni ambientali (inquinamento, scavi per sottoservizi, urto con veicoli, costipamento del terreno, scarso apporto idrico).

5. Le specie impiegate rispondono ai seguenti requisiti:

- resistenza fisica e meccanica ai diversi inquinanti atmosferici,
- resistenza alla siccità,
- capacità di ridurre il rumore,
- resistenza alle malattie e rusticità,
- ridotte esigenze di manutenzione,
- nessun inconveniente per la cittadinanza (spine, frutti maleodoranti, allergie, ecc.),
- elevato valore decorativo.

6. Il progetto è redatto anche in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche della strada da alberare (larghezza, luminosità, intensità del traffico veicolare, eventuali attività in loco, presenza di elementi di disturbo ambientale, ecc.).

Prescrizioni progettuali e gestionali

7. Valgono le indicazioni per la redazione del progetto riportate all'art. 11.

8. Le caratteristiche progettuali del verde devono essere congruenti con quanto previsto nel Prontuario alle schede 1U, 2U, 3U e 5U. Qualora l'asse viario attraversi territorio aperto si applicano le schede di Prontuario 1A, 2A, 3A in sostituzione di quelle 1U, 2U, 3U.

ARTICOLO 34 VIABILITÀ GENERATRICE DI INQUINAMENTO

Definizione

1. Trattasi di infrastrutture che necessitano di interventi atti a ridurre l'impatto in ambiente urbano. All'interno di questa categoria sono incluse anche le linee ferroviarie.

Obiettivi

2. Si definiscono i seguenti obiettivi:

- introduzione di vegetazione resistente all'inquinamento urbano,
- riequilibrio microclimatico ed ombreggiamento delle arterie stradali,
- rispetto delle condizioni di sicurezza alla circolazione,
- ridotte necessità di manutenzione.

Direttive progettuali

3. Valgono tutte le direttive espresse all'articolo precedente.

4. Particolare attenzione è posta alla predisposizione di schermi a verde in grado di contenere la diffusione delle polveri sospese nei gas di scarico.

5. Saranno impiegate anche specie particolarmente adatte (per conformazione, portamento, forma fogliare, struttura della foglia) alla diffrazione e contenimento delle onde sonore.

6. Gli ambiti di ambientazione e mitigazione ambientale sono riferiti a viabilità di previsione per le quali in ragione dei presumibili elevati livelli di traffico veicolare e della loro localizzazione, richiedono una accurata e specifica progettazione ai fini della riduzione e mitigazione degli impatti e dell'inquinamento acustico ed atmosferico.

Prescrizioni progettuali e gestionali

7. Valgono tutte le indicazioni per la redazione del progetto riportate all'art. 11.

8. Le caratteristiche progettuali del verde devono essere congruenti con quanto previsto nel Prontuario alle schede 1U, 2U, 3U e 8U e 9U. Qualora l'asse viario attraversi territorio aperto si applicano le schede di Prontuario 1A, 2A, 3A in sostituzione di quelle 1U, 2U e 3U.

9. Nel caso di ricostituzione di viali storici, la sostituzione degli esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica originaria del filare e le forme di allevamento in esso adottate a prescindere dalle indicazioni progettuali di cui al comma 8.

10. Nel caso di integrale sostituzione di un filare, salvo specifici vincoli ambientali, paesaggistici o storici, è prevista l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere (o almeno di specie) diversa da quella preesistente, al fine di ridurre i rischi potenziali di ordine fitopatologico e di adattamento all'ambiente di messa a dimora.

ARTICOLO 35 PERCORSI CICLOPEDONALI

Definizione

1. Trattasi di verde posto lungo i percorsi destinati a pedoni e ciclisti, con finalità prevalenti di ombreggiamento e mitigazione degli effetti microclimatici connessi all'ambiente urbano in generale.

Obiettivi

2. Si definiscono i seguenti obiettivi:

- introduzione di vegetazione resistente all'inquinamento urbano,
- riequilibrio microclimatico ed ombreggiamento dei percorsi,
- rispetto delle condizioni di sicurezza alla circolazione.

Direttive progettuali

3. La progettazione del verde lungo le piste ciclopedonali considera la tipologia ed i parametri dimensionali del percorso, la categoria di fruitori, i parametri di sicurezza, i parametri di benessere fisico (ombreggiamento, protezione dal vento) e i parametri di fruibilità (accesso e percorrenza dell'itinerario, spazi di pertinenza, elementi di attrazione e punti panoramici).
4. Sono spazi destinati esclusivamente alla percorrenza di pedoni e ciclisti.
5. È garantita la percorrenza anche a chi ha problemi di mobilità per cui il verde a fregio deve agevolare la fruizione in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Prescrizioni progettuali e gestionali

6. Valgono le indicazioni per la redazione del progetto riportate all'art. 11.
7. Le caratteristiche progettuali del verde devono essere congruenti con quanto previsto nel Prontuario alle schede 1U, 2U, 3U e 5U e 6U.

ARTICOLO 36 PERCORSI NATURALISTICI (GREENWAY)

Definizione

1. I percorsi naturalistici o le *greenway* sono intesi principalmente ma non esclusivamente, come vie dedicate alla circolazione alternativa al traffico motorizzato. Rappresentano uno degli strumenti principali di valorizzazione e sviluppo del territorio rurale in grado di mettere in relazione la popolazione con le risorse ambientali.

Obiettivi

2. Si definiscono i seguenti obiettivi:
 - valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali, storico-culturali e ricreative del territorio rurale
 - incentivazione di attività collaterali come la vendita diretta di prodotti agricoli, l'attività agrituristica, i maneggi, attraverso una maggior presenza di "fruitori", quotidiani o periodici
 - incentivazione o alla creazione di nuove attività economiche non direttamente legate al mondo agricolo (noleggio mezzi, ristoro, centri sportive o ricreativi);

Direttive progettuali

3. La progettazione del verde lungo tale sentieristica deve tener conto della tipologia e dei parametri dimensionali del percorso, della categoria di fruitori, dei parametri di sicurezza, dei parametri di benessere fisico (ombreggiamento, protezione dal vento), dei parametri di fruibilità (accesso e percorrenza dell'itinerario, spazi di pertinenza, elementi di attrazione e punti panoramici), dei parametri di salvaguardia ambientale (inserimento nel paesaggio, presenza di vegetazione autoctona).
4. Sono spazi attrezzati alla percorrenza a piedi, a cavallo o in bicicletta; in alcuni ambiti la percorrenza può essere esclusiva di tali mezzi.
5. Deve essere garantita la percorrenza anche a chi ha problemi di mobilità per cui il verde a fregio deve agevolare la fruizione in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Prescrizioni progettuali e gestionali

6. Valgono le indicazioni per la redazione del progetto riportate all'art. 11.
7. Le caratteristiche progettuali del verde devono essere congruenti con quanto previsto nel Prontuario alle schede 1A, 2A, 3A, 4A e 6A. In caso di presenza di corso d'acqua a fregio del percorso è impiegabile la vegetazione di cui alla scheda 8A.

ARTICOLO 37 PARCHEGGI

Definizione

1. Trattasi di verde di arredo degli spazi a parcheggio, con finalità prevalenti di ombreggiamento e mitigazione degli effetti microclimatici connessi alla realizzazione di superfici pavimentate artificialmente.

Obiettivi

2. Si definiscono i seguenti obiettivi:

- introduzione di vegetazione resistente all'inquinamento urbano,
- assicurare il corretto sviluppo dei soggetti a dimora, riducendo le necessità di potatura,
- riequilibrio microclimatico.

Direttive progettuali

3. La superficie da destinare a verde arboreo deve essere pari almeno al 25% dell'area complessiva occupata dal parcheggio.

4. La realizzazione di nuovi parcheggi, sia pubblici che privati, deve prevedere preferenzialmente l'impiego di coperture permeabili per consentire lo scambio idrico e gassoso con il terreno.

5. Le piante arboree vanno distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta.

6. La pavimentazione permeabile alla base ed il fusto delle piante devono essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

Prescrizioni progettuali e gestionali

7. Nei nuovi impianti sono da escludere le seguenti piante arboree: conifere in genere, ippocastani (*Aesculus* spp.), aceri (*Acer* spp.), cloni femminili dei pioppi (*Populus* spp.), bagolaro (*Celtis australis*), spino di Giuda (*Gleditsia triacanthos*).

8. Valgono le indicazioni per la redazione del progetto riportate all'art. 11.

9. Le caratteristiche progettuali del verde devono essere congruenti con quanto previsto nel Prontuario alle schede 4U e 10U.

10. A fine di garantire la massima compatibilità ambientale di tali superfici, oltre all'impianto arboreo deve essere previsto l'impiego, per la massima superficie di terreno possibile, di specie basso arbustive e/o erbacee tappezzanti.

TITOLO IV – GESTIONE E FRUIZIONE DEL VERDE

ARTICOLO 38 GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico comunale devono essere eseguiti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni, stabiliti nel presente regolamento. Gli interventi prevalenti sul patrimonio verde sono riconducibili al concetto di manutenzione programmata, finalizzata all'effettuazione delle pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde. In particolare:

- a) per **manutenzione ordinaria** si intendono tutte le operazioni periodiche indispensabili al mantenimento del patrimonio vegetale e precisamente:
 - il taglio dei tappeti erbosi, programmato in modo da conferire un aspetto decoroso durante tutto l'arco stagionale; il numero dei tagli sarà commisurato al tipo di tappeto erboso ed al livello di fruizione che su di esso insiste, con un minimo di 4 volte l'anno e fino a 10 volte l'anno, incentivando l'impiego della tecnica di taglio senza raccolta (*mulching*);
 - le concimazioni;
 - le arieggiature;
 - la potatura di specie arbustive;
 - la potatura di specie arboree limitatamente alla eliminazione di pericoli per la pubblica incolumità, alle operazioni di spalcatura e di innalzamento delle fronde al fine di garantire visibilità e percorribilità delle sedi viarie, carraie e pedonali comunali.
- b) Per **manutenzione straordinaria** si intendono gli interventi di potatura delle specie arboree esclusi dal punto a).

2. La potatura, nelle forme definite dal Prontuario all'art. 4, è funzionale al corretto mantenimento della forma delle alberature, per regolarne la massa, per prevenire rotture di rami con difetti strutturali, per prevenire l'insorgere di difetti strutturali, per garantire il rispetto del Codice Civile e del Codice della Strada.

3. La capitozzatura (drastica riduzione della cima e di branche laterali di un albero adulto) è prevista quando sia dimostrato che esistono seri rischi per la pubblica incolumità e quando non sia possibile operare con nessun'altra tecnica alternativa, per evitare, in via temporanea, l'immediato abbattimento dell'albero.

4. Va evitato l'abbattimento di alberi a meno che non sia assolutamente necessario, cioè nel caso in cui:

- a) si manifestino evidenti rischi per l'incolumità pubblica (piante gravemente danneggiate, con gravi patologie o compromesse nella loro stabilità);
- b) la pianta è morta;
- c) al fine di consentire la realizzazione ovvero la tutela di una opera pubblica.

In questi casi, si predisporrà, ove compatibile con la conformazione dei luoghi, il rinnovamento del patrimonio arboreo, secondo i criteri del presente Regolamento e le indicazioni tecniche del Prontuario.

5. Fatti salvi i casi di pericolo imminente, di forza maggiore o relativi a specie arboree infestanti, l'abbattimento di alberature pubbliche deve essere preceduto da una motivata proposta del servizio competente e dalla preventiva informazione alla cittadinanza. L'abbattimento non sarà eseguito prima che siano trascorsi 15 gg. dalla suddetta informativa.

6. L'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di opera pubblica da parte dell'organo amministrativo competente, ai sensi della vigente legislazione in materia di lavori pubblici, costituisce - agli effetti del presente comma - preventiva informazione.

7. Nell'espletamento delle attività di manutenzione del verde pubblico comunale è consentito:

- a) sistemare o rimuovere alberi che creano pericolo per la pubblica incolumità;
- b) asportare piante e arbusti infestanti.

ARTICOLO 39 POTATURE

1. Gli interventi di potatura vanno eseguiti secondo le indicazioni tecniche di cui all'art. 4 del Prontuario.

2. Qualsiasi operazione di potatura di esemplari arborei ed arbustivi siti su proprietà del Comune, da eseguirsi da gestori di servizi e/o di aree verdi, è soggetta a autorizzazione dell'Ufficio competente.

3. I privati possono chiedere l'autorizzazione ad effettuare, a propria cura, spese e responsabilità, interventi di potatura su alberi di proprietà del Comune. Nella richiesta di autorizzazione devono essere indicati i motivi della potatura, la grandezza della pianta e la sua specie. Entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di potatura, l'Ufficio competente rilascia l'autorizzazione o il diniego.

4. Tutte le potature nel verde pubblico comunale eseguite in mancanza di autorizzazione laddove richiesta e quelle mal eseguite sono soggette alle sanzioni di cui all'art. 51.

ARTICOLO 40 TAGLI ED ESTIRPI

1. Sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale i seguenti interventi:

- a) il taglio di un'emergenza arborea schedata nei casi previsti dagli articoli 30 e 31 del presente Regolamento, qualora gli interventi non siano attuati dagli uffici comunali;
- b) gli interventi consentiti nei corridoi ecologici all'articolo 25 comma 10 e 13 del presente Regolamento.

2. Sull'istanza di abbattimento, regolarmente presentata e documentata, l'Ufficio competente si esprime entro 20 giorni, decorsi i quali l'intervento si intende autorizzato.

3. Piante di cui al comma 1, abbattute senza autorizzazione dovranno comunque essere sostituite con altrettanti soggetti arborei salvo diversa indicazione da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi del successivo articolo 44 comma 3.

4. Sono esclusi dalle norme del presente articolo gli abbattimenti da eseguire in attuazione del Codice della Strada e ogni intervento programmato dall'Amministrazione comunale per la riqualificazione delle condizioni ambientali e vegetazionali.

5. Interventi eseguiti in mancanza di autorizzazione sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 51.

6. E' soggetto a semplice comunicazione il taglio raso, per tratti superiori ai 50 metri di lunghezza, di soggetti di robinia e ailanto, specie in grado di rigettare copiosamente in tempi brevi, nelle siepi all'interno dei corridoi ecologici di cui all'articolo 25 come consueta pratica colturale di ringiovanimento di siepi di tale specie.

ARTICOLO 41 DISTANZE DI RISPETTO E PRESCRIZIONI PER GLI SCAVI

1. In occasione di scavi per la posa in opera di nuovi impianti tecnologici soggetti a interrimento (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) occorre mantenere le opportune distanze minime di rispetto, per singolo albero esistente in loco, tra il bordo dello scavo situato sul lato dell'albero e il colletto dell'albero situato sul lato dello scavo:
 - a) alberi di 3^a grandezza (altezza < 10 m): 2 m;
 - b) alberi di 2^a grandezza (altezza 10-18 m): 3 m;
 - c) alberi di 1^a grandezza (altezza >18 m): 4 m.
2. Per messa a dimora di alberature in prossimità di impianti tecnologici esistenti deve essere rispettata una distanza minima di 2 metri dall'asse pianta.
3. Per la posa in opera e la manutenzione di utenze sotterranee in caso di mancanza di spazio, nonché di comprovata mancanza di soluzioni alternative, si potrà operare a distanze inferiori a quelle prescritte dal comma 1. Nel caso la distanza prevista sia tale da compromettere lo stato vegetativo è applicabile la procedura di indennizzo (Regolamento art. 48), in relazione ai danni subiti dalle radici.
4. Nella situazione di cui al comma 3, si devono adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare il taglio delle radici, in particolare se di diametro superiore a 2 cm. Qualora non sia possibile evitare il taglio di radici, occorrerà effettuare tagli netti (e non strappi) mediante attrezzi ben affilati e disinfettati, distribuendo più volte sulle superfici dei tagli gli opportuni anticrittogamici che andranno lasciati asciugare per un'ora almeno prima del reinterro.

ARTICOLO 42 NORME PER LA FRUIZIONE DEL VERDE PUBBLICO

1. Nell'ambito delle aree verdi pubbliche è tassativamente vietato:
 - a) distruggere, tagliare o danneggiare in qualsiasi modo alberature ed essenze vegetali;
 - b) danneggiare i prati e calpestare le aiuole decorative;
 - c) accendere fuochi o provocare pericoli d'incendi;
 - d) raccogliere fiori, bulbi, semi, frutti, funghi, muschi, terriccio e strati superficiali di terreno;
 - e) mettere a dimora piante e introdurre animali selvatici;
 - f) abbandonare o molestare animali selvatici e sottrarre uova e nidi;
 - g) permettere ad un animale in affidamento di imbrattare i prati e gli spazi comuni;
 - h) raccogliere ed asportare minerali, reperti archeologici, materiali di arredo, ecc.;
 - i) provocare danni a strutture e infrastrutture;
 - j) inquinare il terreno, le fontane, i corsi e le raccolte d'acqua;
 - k) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
 - l) introdurre e parcheggiare mezzi a motore, salvo il caso di portatori di handicap e veicoli di servizio.
2. È consentito il libero accesso alle biciclette, da portare a mano negli spazi affollati, e da condurre a velocità moderata su appositi percorsi, con l'obbligo di precedenza ai pedoni.

3. Su richiesta di cittadini, enti pubblici o privati, gruppi e associazioni, l'Ufficio competente può autorizzare iniziative di carattere sportivo, socio-culturale e ricreativo, fissando precise prescrizioni a garanzia della sicurezza dei fruitori e della salvaguardia del verde pubblico.

TITOLO V – MODALITÀ DI ATTUAZIONE, RISORSE E STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 43 VERDE REALIZZATO A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE

1. La realizzazione di opere a verde pubblico (aree a verde pubblico, parcheggi o viali alberati, ecc.) potrà avvenire a scomputo oneri di concessione, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.
2. Lo scomputo di cui al comma precedente è subordinato alla realizzazione di un progetto di sistemazione del verde conforme a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento e dal Prontuario.

ARTICOLO 44 COMPENSAZIONE AMBIENTALE

1. La tutela e salvaguardia degli elementi portanti del sistema del verde si attua mediante forme di compensazione, intesa quale misura atta a controbilanciare gli effetti negativi generati da un progetto/intervento che comporta la perdita della risorsa.
2. La compensazione ambientale si traduce nella costituzione ex novo di superfici arboreo-arbustive (siepi e/o macchie boschive) secondo le modalità operative del Prontuario, perseguendo il principio dell'invarianza funzionale del sistema ex-ante e ex-post, misurata mediante il valore di Biopotenzialità Territoriale (BTC), come definita nella Relazione tecnica del Piano del Verde (paragrafo 2.9).
3. Nei casi la compensazione avvenga diversamente da quanto contenuto nei comma precedenti, l'Amministrazione Comunale definirà forme e oneri della compensazione ambientale.

ARTICOLO 45 REALIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DELLA RETE ECOLOGICA

1. Al fine di contribuire ad un'efficace attuazione della riqualificazione paesistico ambientale attraverso la realizzazione della Rete Ecologica, i possibili finanziamenti possono derivare, in parte o complessivamente, dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto.

a. Finanziamenti per la creazione delle aree a bosco

Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 Legge Forestale Regionale

Art. 21

La Regione, allo scopo di incrementare la produzione legnosa, incoraggia l'arboricoltura da legno su aree marginali e non idonee per altre colture agrarie.

A tal fine la Giunta regionale concede, per l'impianto, contributi in conto capitale nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

I contributi sono erogati previo accertamento dell'avvenuta esecuzione dell'impianto nel rispetto delle norme contenute nella legge del 22 maggio 1973, n. 269.

Legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta.

La legge promuove la realizzazione di boschi nel territorio di pianura al fine di:

- a) migliorare la qualità dell'ambiente, dell'aria e dell'acqua nel territorio regionale
- b) fornire spazi naturali in aree verdi che consentano ai cittadini di svolgere attività ricreative e di rilassamento
- c) aumentare la sicurezza idraulica del territorio regionale interconnessa con la presenza di aree boscate
- d) ridurre gli effetti dell'inquinamento atmosferico e delle concentrazioni urbane
- e) incrementare la biodiversità negli ecosistemi di pianura favorendo la diffusione delle specie arboree ed arbustive autoctone
- e bis) concorrere alla produzione di biomasse forestali con finalità di produzione energetica e incrementare l'arboricoltura da legno.

Destinatari degli interventi sono: a) le amministrazioni pubbliche, b) i consorzi di bonifica, c) le fondazioni e le associazioni riconosciute e non riconosciute, non aventi carattere di impresa.

La norma prevede e finanzia interventi di:

- a) impianto e ripristino boschi di pianura
- b) realizzazione e ampliamento di boschi periurbani
- c) recupero a bosco di aree degradate o in dissesto idrogeologico
- c bis) impianto di siepi e filari alberati in aree agricole
- c ter) realizzazione di parchi urbani e aree verdi attrezzate
- c quater) realizzazione di impianti di arboricoltura da legno, anche con finalità di produzione energetica
- d) comunicazione e divulgazione sull'utilità dei boschi per migliorare la qualità della vita.

Gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) c bis), c ter) e c quater) del comma precedente sono realizzati su terreni di proprietà dei soggetti, e per le associazioni anche su terreni di proprietà degli associati, utilizzando esclusivamente specie arboree ed arbustive autoctone.

b. Accordi di programma e Programmi Complessi

La realizzazione di alcuni elementi della rete ecologica potrà essere effettuata in sede di convenzione pubblico/privato ai sensi dell'articolo 6 - Accordi tra soggetti pubblici e privati – delle L.R. 11/2004, nonché con i Programmi Complessi individuati dal PAT all'articolo 63 delle Norme Tecniche, attuabili con le modalità previste ai sensi dell'articolo 7 della succitata legge regionale.

c. Sponsorizzazioni da parte di privati

L'Amministrazione Comunale, attraverso una campagna specifica di sensibilizzazione, promuove la creazione di unità boscate e di corridoi da parte di privati.

d. Interventi a compensazione di opere ed infrastrutture

La progettazione di opere che interessano il territorio agricolo dovrà prevedere necessariamente interventi di mitigazione e compensazione.

e. Incentivi edificatori

La realizzazione di alcuni elementi della rete ecologica o il perseguimento di alcuni obiettivi generali di riqualificazione sono incentivati e regolati dall'Amministrazione Comunale.

f. Strumenti finanziari

L'insieme degli interventi previsti può essere scomposto in realizzazioni afferenti a soggetti pubblici e privati, attraverso strumenti finanziari diversificati.

Soggetti pubblici: in relazione alla natura del singolo intervento può essere previsto il ricorso a fonti di finanziamento differenziate: comunitarie, nazionali, regionali già esistenti e correlate allo scopo dell'opera. Potrebbe essere prevista l'attivazione di uno sportello per la corretta individuazione del provvedimento cui attingere.

Soggetti privati: per questi potrebbero essere previsti, oltre alla possibilità di finanziamenti agevolati, anche interventi di sostegno al reddito per un certo numero di anni per quanto riguarda le aziende agricole che si impegnano a destinare parte della loro superficie per interventi di scarsa o differita remuneratività. Per i finanziamenti agevolati si può ricorrere allo strumento dei fondi di rotazione già previsti dalla L.R. 40/2003.

ARTICOLO 46 CONCESSIONE/ADOZIONE A PRIVATI PER LA GESTIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE

1. L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola o associata, per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi verdi pubblici, nei modi previsti ai punti seguenti, con apposita convenzione.

Individuazione degli interventi

2. Con appositi e idonei mezzi di comunicazione, l'Amministrazione Comunale porta a conoscenza della cittadinanza il programma di interventi approvato e le condizioni di assegnazione delle aree.

Soggetti ammessi

3. Possono accedere agli interventi i sotto elencati soggetti:

- a) organizzazioni di volontariato;
- b) cittadini che dichiarino di volersi associare allo scopo di gestire gli interventi oggetto del presente Regolamento;
- c) associazioni e/o circoli, anche non riconosciuti formalmente;
- d) istituti scolastici o singole classi;
- e) singoli cittadini.

4. I soggetti interessati dovranno produrre apposita richiesta entro i termini previsti dall'Amministrazione. Tali richieste devono prevedere almeno che il richiedente specifichi:

- a) tipologia dell'associazione;
- b) numero delle persone coinvolte nell'intervento e indicazione del/i responsabile/i di ogni rapporto intercorrente con l'Amministrazione Comunale;
- c) proposta di massima, contenente le modalità di gestione dell'intervento;
- d) indicazione dei mezzi economici e strumentali disponibili e di quelli richiesti all'Amministrazione per la gestione dell'intervento.

Oggetto degli interventi

5. Gli interventi programmati, oltre a stimolare e tutelare il volontariato da parte dei cittadini, sono finalizzati a creare le condizioni di una reale gestione delle aree verdi.

6. A tal fine si individuano le seguenti forme gestionali:

- a) manutenzione ordinaria dell'area assegnata;
- b) piantumazione, previo accordo con l'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione;
- c) sorveglianza e segnalazioni all'Amministrazione Comunale;
- d) laboratori di botanica di giardinaggio;
- e) educazione al corretto uso del verde.

Concorso dell'Amministrazione Comunale

7. Nei limiti e alle condizioni stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a garantire le risorse materiali necessarie per la puntuale ed efficace realizzazione dei singoli interventi.

8. In particolare ai soggetti assegnatari potranno essere attribuiti, in funzione dello scopo da perseguire:

- a) risorse finanziarie da gestire con le modalità contenute nella apposita convenzione;
- b) uso agevolato di impianti e strutture comunali, di tutte o parte delle attrezzature necessarie alla gestione dell'intervento;
- c) coperture assicurative adeguate contro infortuni, rischi e responsabilità civili contro terzi per il personale impegnato nella realizzazione dell'intervento.

9. L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'attenzione dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o preparazione rivolte alla cittadinanza o al personale coinvolto nei singoli interventi.

Oneri a carico del soggetto assegnatario

10. I soggetti assegnatari debbono impegnarsi nella realizzazione degli interventi con continuità, prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito dalla convenzione.

Modalità di assegnazione degli interventi

11. La Giunta Comunale, con apposito atto, assegna la gestione dei singoli interventi programmati, sulla base dell'istruttoria svolta dagli Uffici competenti. Contestualmente all'atto di assegnazione viene approvato uno schema di convenzione per regolare i singoli aspetti legati alla realizzazione dell'intervento assegnato, nonché per individuare le forme di concorso concesse dall'Amministrazione Comunale.

12. Qualora vi sia concorso di più richieste su un medesimo intervento, la scelta del soggetto dovrà essere effettuata tenendo conto dei sotto elencati titoli di precedenza:

- a) valutazione dell'apporto del richiedente alla realizzazione dell'intervento;
- b) struttura dell'associazione e personale coinvolto nell'iniziativa;
- c) esecuzione regolare di interventi similari precedenti;
- d) istituti scolastici o singole classi;
- e) partecipazione a corsi di qualificazione comunali o altri enti.

Durata della gestione

13. La durata della gestione dei singoli interventi è specificata nella convenzione, e rinnovabile di anno in anno.

14. La Giunta Comunale, in ordine alle proprie scelte relative all'amministrazione dell'ente, può, motivandone le ragioni, interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello in cui l'atto è stato adottato.

Controlli

15. La convenzione prevede le forme e le cadenze dei controlli che non potranno comunque avvenire in misura inferiore a tre per ogni anno di durata della gestione. Per ogni controllo effettuato verrà redatta apposita relazione dall'Ufficio competente individuato, con possibilità di contestazione.

16. È ammessa l'installazione all'interno dell'area adottata di un cartello, di dimensioni non superiori a mq 0,60 riportante gli estremi identificativi del soggetto autorizzato.

TITOLO VI – METODOLOGIA PER LA STIMA DEI DANNI VALORE ORNAMENTALE DEL VERDE

ARTICOLO 47 STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE

Il valore ornamentale è determinato dalla seguente formula:

$$V.O. = A \times (B + C + D - E)$$

dove:

A = Decima parte del prezzo di vendita al dettaglio,

B = Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario,

C = Indice secondo la localizzazione,

D = Indice secondo le dimensioni,

E = Deprezzamento.

B - Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario

- 10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare;
- 9 = pianta sana, vigorosa facente parte di un filare;
- 8 = pianta sana, vigorosa in gruppo;
- 7 = pianta sana, di media vigoria, solitaria o esemplare;
- 6 = pianta sana, di media vigoria, in filare;
- 5 = pianta sana, di media vigoria, in gruppo;
- 3 = pianta sana, poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare;
- 2 = pianta sana, poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in gruppo o solitaria;
- 1 = pianta senza vigore, malata.

C - Indice secondo la localizzazione

- 10 = centro urbano;
- 8 = media periferia;
- 6 = periferia;
- 4 = parchi esterni;
- 2 = zone rurali.

D - Indice secondo le dimensioni

Circonferenza cm	Indice	Circonferenza cm	Indice	Circonferenza cm	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

Per valori intermedi si procede ad interpolazione lineare.

E - Indice di deprezzamento

10% = potatura leggera di rami secchi;
30% = potatura forte di branche principali;
50% = dendrochirurgia su cavità;
70% = potatura forte più dendrochirurgia.

ARTICOLO 48 STIMA DEGLI INDENNIZZI VERDE PUBBLICO

a) Indennizzo per abbattimenti

Nel caso in cui si debba procedere all'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, senza autorizzazione o a seguito di incidenti provocati da veicoli o per atti vandalici, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere un indennizzo calcolato con la seguente formula:

$$I = V.o. + S.a. - V.l.$$

dove:

I = Indennizzo spettante all'Amministrazione Comunale

V.o. = Valore ornamentale

S.a. = Spese di abbattimento

V.l. = Valore di mercato del legname da opera ritraibile

b) Indennizzo per interventi sulla chioma

Nel caso in cui vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome durante il corso dei lavori o a seguito di incidenti provocati da veicoli o per atti vandalici, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del soggetto danneggiato.

Non sono considerati danneggiamenti le situazioni provocate dal passaggio di mezzi, qualora la chioma delle alberature stradali sia inferiore a metri 4,00 di altezza.

L'indennizzo sarà calcolato con la seguente formula:

$$I = V.o.p. - V.o.s.$$

dove:

I = Indennizzo spettante all'Amministrazione Comunale

V.o.p. = Valore ornamentale precedente all'intervento

V.o.s. = Valore ornamentale successivo all'intervento

c) Indennizzo per danno biologico all'apparato radicale

Nel caso in cui vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle radici durante il corso dei lavori o a seguito di incidenti provocati da veicoli o per atti vandalici, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere un indennizzo calcolato con la seguente formula:

$$I = V.o. \times P.$$

dove:

I = Indennizzo spettante all'Amministrazione Comunale

V.o. = Valore ornamentale

P. = Incidenza percentuale riferita alla superficie dell'area danneggiata rispetto all'area di pertinenza dell'albero.

TITOLO VII – VALUTAZIONE DEL VERDE, STIMA DEI DANNI, E SANZIONI

ARTICOLO 49 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE E STIMA DEL VERDE

1. Per il calcolo dell'indennizzo di eventuali danni arrecati a strutture del verde, ed in particolare ad alberi e arbusti, viene introdotto il concetto di Valore Ornamentale (V.O.), come indicato all'art. 47 e definiti i criteri di quantificazione in funzione della tipologia di danno di cui all'art. 51.
2. È in ogni caso ammesso il contraddittorio con tecnico del settore, abilitato, di parte.

ARTICOLO 50 STIMA DI DANNI PARZIALI AL VERDE, ALBERI E ARBUSTI

1. Nei casi in cui si arrechi un danno solo ad una porzione o a un singolo elemento costituente una struttura del verde si renderà necessaria la sua quantificazione materiale ai sensi dell'articolo 48 del presente Regolamento.

ARTICOLO 51 SANZIONI

1. Per inosservanza alle norme del presente Regolamento sono previste specifiche sanzioni, fatte salve eventuali ulteriori misure sanzionatorie stabilite da leggi ed regolamenti. Nel caso di inosservanza delle norme, prima dell'applicazione delle misure sanzionatorie di cui ai comma seguenti, l'Amministrazione Comunale può invitare i soggetti interessati ad attuare le azioni volte all'immediato ripristino o al rispetto del presente Regolamento; trascorso il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento da parte degli interessati del preavviso comunale al ripristino/adeguamento al presente Regolamento, senza che nulla sia stato in tal senso intrapreso e comunicato al Comune dagli interessati, si applicano le sanzioni del caso.
2. La sanzione per interventi sul verde pubblico non è alternativa all'indennizzo e deve intendersi aggiuntiva.

Sanzioni verde pubblico:

a) *Estirpi, tagli rasi non autorizzati:* in caso di abbattimento con estirpazione o tagli rasi non autorizzati di piante in aree pubbliche o di uso pubblico si applicano congiuntamente:

- 1) la sanzione secondo i termini indicati nella tabella sottostante;
- 2) l'indennizzo relativo al danno subito con l'asportazione dell'albero, di cui all'art. 48, lettera a).

Le sanzioni pecuniarie previste per interventi non autorizzati di piante su suolo pubblico o di uso pubblico sono le seguenti:

PIANTA ESTIRPATA O TAGLIATA SENZA AUTORIZZAZIONE	SANZIONE (€)
arbusto	da 25 a 150
albero	da 85 a 500

b) Altre infrazioni al verde pubblico: in caso di potature mal eseguite, senza il rispetto delle norme tecniche previste nel presente Regolamento e delle indicazioni tecniche del Prontuario (art. 4), si applicano le seguenti sanzioni:

INFRAZIONE	SANZIONE (€)
potatura mal eseguita (art. 4 Prontuario)	da 50 a 300

L'Ufficio preposto, oltre all'applicazione della suddetta sanzione, può prescrivere interventi di risanamento o di riforma della chioma, o altre cure necessarie a qualsiasi parte della pianta, a completo carico di chi ha commissionato e/o eseguito le errate potature.

Altre misure compensative saranno applicate per varie infrazioni previste nel presente Regolamento per mitigare i danni arrecati al patrimonio verde pubblico, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

INFRAZIONE	SANZIONE (€)
azioni non consentite in aree verdi pubbliche (art. 42, lettere a, b, c, d, i, j, k)	da 85 a 500
azioni non consentite in aree verdi pubbliche (art. 42, lettere e, f, g, h, l)	da 50 a 300

Sanzioni verde privato:

c) Estirpi, tagli rasi (questi ultimi limitatamente alle conifere) non autorizzati di piante schedate e tutelate (artt. 30 e 31): in caso di abbattimento non autorizzato di piante private tutelate (emergenze arboree) si applicano le sanzioni pecuniarie sotto indicate. Alle stesse sanzioni viene assoggettato chi danneggia irrimediabilmente le piante.

INFRAZIONE	SANZIONE (€)
Abbattimento non autorizzato	da 85 a 500

e) Abbattimenti e danneggiamenti di siepi costituenti corridoi ecologici e siepi di pregio artt 25 e 30:

<i>INFRAZIONE</i>	<i>SANZIONE (€)</i>
Estirpazione non autorizzata di ceppaie	da 150 a 700
Taglio raso	da 85 a 500

3. In ogni caso di taglio, estirpo o comunque danno a strutture del verde, in violazione del presente regolamento, anche ove pagata la sanzione prevista, permane l'obbligo del responsabile di provvedere all'immediato ripristino della struttura tagliata, estirpata o danneggiata.

ARTICOLO 52 NORMA FINANZIARIA

1. Tutti gli importi derivanti dagli indennizzi, dai depositi e dalle sanzioni previste nel presente Regolamento, saranno introitati in apposito capitolo del bilancio comunale destinato ad interventi di sviluppo e manutenzione del verde pubblico.

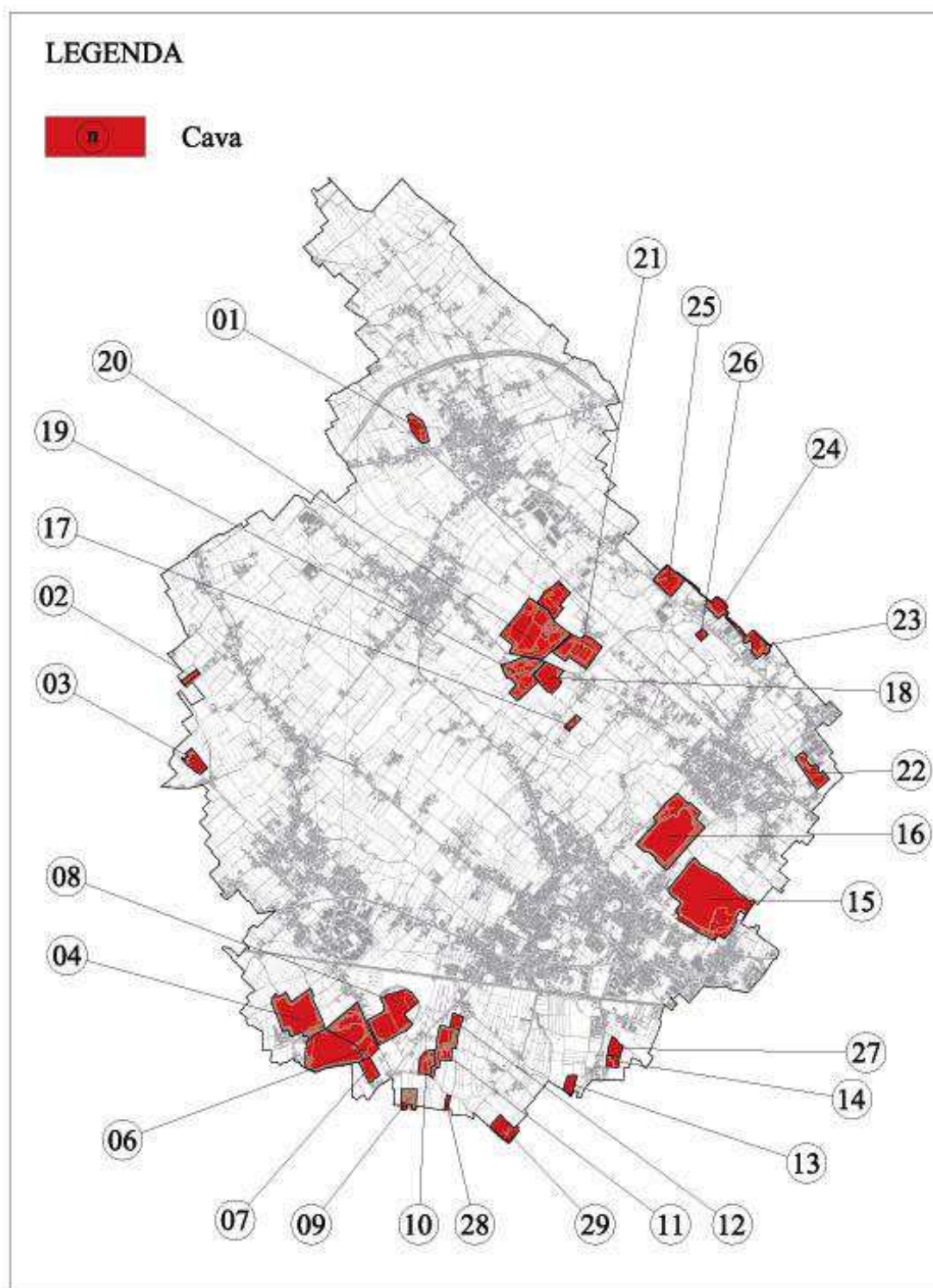
ARTICOLO 53 CONNESSIONE CON LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA SUPERIORE

1. Per quanto concerne la connessione con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, vale quanto contenuto nella certificazione approvativa inviata al Comune di Paese dalla Provincia di Treviso della rete ecologica comunale definita con il presente Piano del Verde.

ARTICOLO 54 NORME FINALI

1. Le variazioni allo strumento urbanistico generale a seguito di varianti alla zonizzazione o per di opere pubbliche e/o di interesse pubblico, comportano l'automatico adeguamento del Piano del Verde, con l'attribuzione per le zone oggetto di variazione, delle norme e della disciplina regolamentari relative alla nuova tipologia di intervento, ancorché non sia avvenuta la variazione agli elaborati cartografici.

ALLEGATO: Individuazione cave e discariche nel Comune di Paese



INDICE

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

Premessa	pag.	2
Art. 1 – Ambito di applicazione del Piano del Verde	pag.	2
Art. 2 – Finalità del Piano del Verde	pag.	2
Art. 3 – Elaborati del Piano del Verde	pag.	3
Art. 4 – Efficacia, formazione ed attuazione	pag.	3
Art. 5 – Contenuti prevalenti	pag.	3

TITOLO II – NORME GENERALI

Art. 6 – Rilievo del verde	pag.	4
Art. 7 – Funzioni del verde	pag.	5
Art. 8 – Stralciato	pag.	7
Art. 9 – Ambiti del Piano del Verde	pag.	7

TITOLO III – UNITA' DI INTERVENTO

Art.10 – Le unità di intervento	pag.	10
Art.11 – Il progetto del verde	pag.	11

A) AREE RESIDENZIALI

Art.12 – Parchi e giardini storici	pag.	12
Art.13 – Parchi urbani	pag.	13
Art.14 – Aree residenziali soggette a Piano Urbanistico Attuativo (PUA)	pag.	13
Art.15 – Aree residenziali consolidate	pag.	15
Art.16 – Aree residenziali a standard esistenti (aree a verde e gioco di quartiere)	pag.	16

B) AREE PRODUTTIVE

Art.17 – Aree produttive soggette a Piano Urbanistico Attuativo (PUA)	pag.	17
Art.18 – Aree produttive consolidate	pag.	18
Art.19 – Aree produttive a standard esistenti	pag.	19

C) AREE A SERVIZI

Art.20 – Pertinenza scolastica	pag.	20
Art.21 – Pertinenza sportiva	pag.	21
Art.22 – Pertinenza cimiteriale	pag.	21
Art.23 – Pertinenza sanitaria	pag.	22
Art.24 – Aree attrezzate a verde, gioco e sport	pag.	22

D) SPAZI APERTI

Art.25 – Corridoi ecologici	pag.	24
Art.26 – Aree di connessione naturalistica (buffer zone)	pag.	25
Art.27 – Varchi	pag.	26
Art.28 – Ambiti di cava	pag.	27
Art.29 – Ambiti di cava con falda affiorante	pag.	31

Art.30 – Aree agricole - Siepi e macchie boschive	pag.	33
Art.31 – Emergenze arboree	pag.	34
Art.32 – Frange periurbane	pag.	35

E) VIABILITA'

Art.33 – Viabilità di previsione	pag.	36
Art.34 – Viabilità generatrice di inquinamento	pag.	37
Art.35 – Percorsi ciclopedonali	pag.	37
Art.36 – Percorsi naturalistici (greenway)	pag.	38
Art.37 – Parcheggi	pag.	39

TITOLO IV – GESTIONE E FRUIZIONE DEL VERDE

Art.38 – Gestione del verde pubblico	pag.	40
Art.39 – Potature	pag.	41
Art.40 – Tagli ed estirpi	pag.	41
Art.41 – Distanze di rispetto e prescrizioni per gli scavi	pag.	42
Art.42 – Norme per la fruizione del verde pubblico	pag.	42

TITOLO V – MODALITA' DI ATTUAZIONE, RISORSE E STRUMENTI FINANZIARI

Art.43 – Verde realizzato a scomputo oneri di urbanizzazione	pag.	44
Art.44 – Compensazione ambientale	pag.	44
Art.45 – Realizzazione degli elementi strutturali della rete ecologica	pag.	44
Art.46 – Concessione/adozione a privati per la gestione di aree verdi pubbliche	pag.	46

TITOLO VI – METODOLOGIA PER LA STIMA DEI DANNI VALORE ORNAMENTALE DEL VERDE

Art.47 – Stima del valore ornamentale	pag.	49
Art.48 – Stima degli indennizzi	pag.	50

TITOLO VII – VALUTAZIONI DEL VERDE, STIMA DEI DANNI E SANZIONI

Art.49 – Metodologia di valutazione e stima del verde	pag.	52
Art.50 – Stima dei danni parziali al verde, alberi e arbusti	pag.	52
Art.51 – Sanzioni	pag.	52
Art. 52 – Norma finanziaria	pag.	55
Art. 53 – Connessione con la pianificazione urbanistica superiore	pag.	55
Art. 54 – Norme finali	pag.	55